

INDICI

MODELLO ORGANIZZATIVO

pag. 7

Disposizioni Operative

PARTE PRIMA

SERVIZI DI TRADUZIONE

§	1.	Fonti normative.	pag. 13
§	2.	Generalità.	pag. 14
§	3.	Mezzi di trasporto, armamento, equipaggiamento e supporti strumentali e sanitari.	pag. 16
§	4.	Classificazione delle traduzioni.	pag. 18
§	5.	Traduzioni notturne.	pag. 19
§	6.	Responsabilità e compiti dei Coordinatori dei Nuclei T.P. locali.	pag. 19
§	7.	Responsabilità e compiti del capo scorta.	pag. 23
§	8.	Responsabilità particolari del personale del Corpo di polizia penitenziaria operante nel settore traduzioni e piantonamenti.	pag. 27
§	9.	Entità della scorta.	pag. 29
§	10.	Personale.	pag. 31
§	11.	Armamento, equipaggiamento e collegamenti.	pag. 31
§	12.	Uniforme della scorta.	pag. 33

§	12bis	Usò degli abiti civili nelle traduzioni individuali e collettive	pag. 33
§	13.	Accesso agli istituti penitenziari e custodia delle armi.	pag. 34
§	14.	Rapporti con i detenuti o gli internati.	pag. 34
§	15.	Usò dei mezzi di coercizione fisica.	pag. 35
§	16.	Modalità di applicazione dei mezzi di coercizione.	pag. 35
§	17.	Conservazione e controllo dei ferri di sicurezza, delle catene, delle manette modulari multiple ed individuali.	pag. 37
§	18.	Ordine di traduzione.	pag. 37
§	19.	Misure da adottare nei confronti dei traducendi.	pag. 39
§	20.	Traduzioni di detenuti ad "alta sicurezza" o traducendi sottoposti a particolare regime di sorveglianza.	pag. 40
§	21.	Traduzione di minori.	pag. 40
§	22.	Traduzione di detenuti o internati di sesso femminile ed ecclesiastici.	pag. 41
§	23.	Traduzioni di detenuti agli arresti domiciliari	pag. 41
§	24.	Facoltà di portare bambini nelle traduzioni	pag. 41
§	25.	Traduzioni di detenuti o internati ammalati.	pag. 42
§	26.	Traduzione di appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia.	pag. 42
§	27.	Traduzione di detenuti "collaboratori di giustizia" per ricoveri ospedalieri in luoghi esterni di cura.	pag. 43
§	28.	Malattia del detenuto o internato durante la traduzione ed eventuale conseguente decesso.	pag. 43
§	29.	Morte improvvisa del detenuto o internato durante la traduzione.	pag. 47
§	30.	Sosta della traduzione.	pag. 48
§	31.	Termine della traduzione.	pag. 51

- § 32. Attività ispettiva. pag. 53
- § 33. Modalità di espletamento dell'attività ispettiva. pag. 54

CAPITOLO II

COMUNICAZIONE

- § 1. Comunicazioni da effettuarsi da parte dei Coordinatori dei Nuclei T.P., con riguardo alle traduzioni periodiche. pag. 55
- § 2. Comunicazioni da effettuarsi da parte dei Coordinatori dei Nuclei T.P. con riguardo alle traduzioni straordinarie. pag. 57
- § 3. Comunicazioni alle altre Forze di Polizia. pag. 58

CAPITOLO III

TRADUZIONE SU STRADA

- § 1. Mezzi di trasporto. pag. 58
- § 2. Entità della scorta. pag. 59
- § 3. Organizzazione delle traduzioni. pag. 59
- § 4. Modalità operative. pag. 60
- § 5. Traduzioni su strada anche per località servite da ferrovia. pag. 61
- § 6. Controllo degli automezzi. pag. 62
- § 7. Sistemazione del personale e dei traducendi. pag. 63

- § 8. Prescrizioni sulla condotta di guida effettuata con l'uso dei dispositivi acustici e luminosi di emergenza. pag. 64

CAPITOLO IV

TRADUZIONE PER FERROVIA

- § 1. Generalità pag. 65
- § 2. Tipi di traduzione. pag. 65
- § 3. Mezzi rotabili impiegati. pag. 65
- § 4. Entità e sistemazione del personale di scorta e misure di sicurezza particolari. pag. 67
- § 5. Soste prolungate a seguito di eventi vari e prosecuzione della traduzione su strada. pag. 70

CAPITOLO V

TRADUZIONI PER VIA D'ACQUA

- § 1. Documentazione necessaria. pag. 71
- § 2. Prosecuzione della traduzione per via mare pag. 71
- § 3. Assistenza agli scali marittimi. pag. 72
- § 4. Accompagnamento dei detenuti o internati alle località di imbarco. pag. 73

§	5.	Entità della scorta e sistemazione dei detenuti e degli internati.	pag. 73
§	6.	Riposo del personale di scorta.	pag. 75
§	7.	Misure di sicurezza particolari.	pag. 75
§	8.	Traduzioni a mezzo natanti del Corpo.	pag. 75

CAPITOLO VI

TRADUZIONI PER VIA AEREA

§	1.	Norme generali.	pag. 75
§	2.	Mezzi di trasporto.	pag. 75
§	3.	Entità, armamento, equipaggiamento ed uniforme della scorta.	pag. 76
§	4.	Assistenza agli scali aerei.	pag. 77
§	5.	Traduzione di estradati ed estradandi.	pag. 77

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI TIPI DI TRADUZIONE

§		GENERALITA'	pag. 78
§	1.	Incombenze del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria nelle aule i giustizia	pag. 78

- § 2. Incombenze del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria nel caso di traduzioni dei detenuti ai luoghi stabiliti per l'espletamento della misura degli arresti domiciliari nonché per la traduzione dei medesimi detenuti dai predetti luoghi alle aule di giustizia, agli istituti di pena per revoca della misura, ovvero ad altri luoghi stabiliti dall'Autorità Giudiziaria.

pag. 80

SERVIZIO TRADUZIONI E PIANTONAMENTI

Modello Organizzativo

MODELLO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE

Il servizio traduzioni e piantonamenti espletato dal Corpo della Polizia Penitenziaria, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395, è articolato in **quattro** livelli funzionali:

1. **Livello Centrale;**
2. **Livello Regionale;**
3. **Livello Provinciale e/o Interprovinciale;**
4. **Livello Locale.**

1 - LIVELLO CENTRALE

Tutte le attività di impulso e di controllo, sul piano nazionale, del servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli internati rientrano nella competenza dell'Ufficio Centrale del Personale che vi provvede mediante la costituzione di una apposita struttura organizzativa.

L'Ufficio Centrale del personale, con riguardo a tali attività, *interagisce* con gli altri uffici dipartimentali e con le strutture periferiche; mantiene i contatti a livello centrale e quando occorra a livello periferico, con le forze di polizia e con le forze armate.

La struttura organizzativa come sopra individuata:

1. espleta attività di analisi e di programmazione **in relazione alle** esigenze del servizio traduzioni e piantonamenti sulla base della elaborazione dei dati acquisiti dalle strutture periferiche.
2. fornisce pareri ed elabora proposte **in materia di comunicazioni nonché** per

l'acquisto e la sperimentazione di nuovi mezzi e materiali;

2- LIVELLO REGIONALE

Nell'ambito delle aree traduzioni e piantonamento previste a livello regionale dall'art.11 del decreto delegato 444/92 il Provveditore ed il funzionario preposto all'area si avvalgono, ai fini del coordinamento operativo, della collaborazione di appartenenti al ruolo degli ispettori, preferibilmente con qualifica di ispettore superiore.

Il personale assegnato all'area, ai sensi dell'art. 5, comma 5° del citato decreto delegato, appartiene, di regola, al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Presso ogni Provveditorato regionale può essere formato un “nucleo operativo” costituito da personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria posto alle dirette dipendenze del Provveditore.

L'area traduzioni e piantonamenti in particolare:

- 1) coordina i livelli funzionali **provinciali e locali** ubicati nell'ambito territoriale di competenza **ed** impartisce ad essi direttive sul servizio, concertandole preventivamente, ove occorra, con la sopra individuata struttura centrale;
- 2) sovrintende, organizza, pianifica e **dispone, di iniziativa o su richiesta della periferia**, la movimentazione **di uomini e di automezzi disponibili presso gli istituti e servizi rientranti** nell'ambito della propria competenza territoriale;
- 3) **assicura l'assistenza operativa e logistica ai convogli di traduzione in transito sul territorio del Provveditorato, attivando, secondo necessità, il nucleo regionale ove esistente, ovvero i competenti nuclei provinciali, interprovinciali e/o locali;**

4) dirama agli organismi interessati le informative sul transito delle traduzioni previste dalle disposizioni operative per il servizio delle traduzioni;

5) propone interventi in materia di formazione professionale del personale.

Quando l'area regionale del servizio traduzioni e piantonamenti si trovi a dover far fronte ad esigenze particolarmente onerose, rispetto alle risorse disponibili, richiede l'integrazione di uomini e di mezzi all'Ufficio Centrale del Personale.

3 - LIVELLO PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE.

Ove la complessità operativa lo imponga, **sono** costituiti nuclei Provinciali o interprovinciali posti alle dirette dipendenze del Provveditore Regionale il quale si avvale, ai fini del coordinamento operativo, della collaborazione degli appartenenti al ruolo degli ispettori, preferibilmente con qualifica non inferiore ad Ispettore Capo.

Ove occorra, pianifica e coordina il servizio traduzioni e piantonamenti, nell'ambito del proprio territorio.

Opera alle dirette dipendenze dell'area traduzioni e piantonamenti regionale e secondo le direttive della medesima.

4 - LIVELLO LOCALE

L'espletamento delle attività concernenti il servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli internati è affidato, a livello locale, ai nuclei traduzioni e piantonamenti d'istituto.

Essi sono **costituiti, di regola**, presso ciascun istituto penitenziario, per le specifiche funzioni inerenti al servizio traduzioni e piantonamenti e sono forniti di personale e mezzi atti a soddisfare, in via generale, tutte le esigenze del servizio.

La dotazione organica e logistica è determinata in relazione alla incidenza del servizio calcolata sulla base di rilevamenti statistici affidabili (*media ponderata delle traduzioni*).

Per straordinarie esigenze, che richiedano integrazioni di personale e/o di automezzi, provvede, su specifica richiesta, il nucleo provinciale o interprovinciale, ove esistente ovvero **la competente struttura** regionale.

La responsabilità del nucleo locale traduzioni e piantonamenti, **ferma restando l'attività di direzione, di impulso e di controllo esercitata dal direttore dell'istituto con riguardo alla complessiva gestione della struttura penitenziaria, della sicurezza del personale e dell'efficienza del servizio, è affidata, di regola, ad un coordinatore, scelto tra gli appartenenti al ruolo degli Ispettori.**

“Soppresso” (cfr. “vecchio schema”)

In relazione alla funzione cui è preposto, **il coordinatore del nucleo locale** possiede una autonomia operativa finalizzata all'espletamento dei compiti e delle responsabilità assegnategli nell'ambito della propria competenza e comunque nei limiti previsti dalle "*disposizioni per i servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli internati*."

Nell'espletamento del proprio incarico il coordinatore del Nucleo traduzioni e piantonamenti locale si attiene rigorosamente alle direttive contenute nelle disposizioni operative per il servizio delle traduzioni, a quelle emanate per la disciplina dei piantonamenti nonché ad ogni altra indicazione, direttiva o ordine che legittimamente pervenga dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dal Provveditore regionale e dal Direttore dell'istituto.

INFORMATIVE

Le informative sul transito delle traduzioni, da inoltrarsi, per garantire la sicurezza dei percorsi, con modalità tali da assicurare la dovuta e necessaria

riservatezza, sono effettuate secondo le modalità stabilite dalle disposizioni operative per il servizio delle traduzioni.

PARTE PRIMA

“SERVIZI DI TRADUZIONE DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI”

CAPITOLO I

NORME COMUNI A TUTTE LE TRADUZIONI

§ 1. Fonti normative

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recante il Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario;
- Legge 12 aprile 1984, n.67, recante "Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei Carabinieri";
- Legge 17 aprile 1989, n.134, recante "Proroga del termine di cui all'articolo 1 della Legge 12 aprile 1984, n.67, recante norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei Carabinieri, ed integrazione dell'articolo 11 della Legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà";
- Legge 15 dicembre 1990, n.395, recante "L'Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";
- Legge 12 dicembre 1992, n.492, recante "Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizioni di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti";

- Decreto Legge 23 dicembre 1995, n.572, recante "Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti";
- Decreto Interministeriale 9 luglio 1991, recante "Gradualità, modalità e criteri per l'assunzione, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, del servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati";
- Decreto Interministeriale 9 gennaio 1992, recante "Proroga del termine dell'assunzione, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, del servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi esterni e del servizio delle relative traduzioni".

§ 2. Generalità

Il servizio delle traduzioni e dei piantonamenti, da espletarsi dal Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 15 dicembre 1990 n.395, ricomprende le seguenti ipotesi:

- 1) traduzioni dei detenuti e degli internati, per motivi di giustizia penale e civile, dagli istituti penitenziari ai luoghi di svolgimento della attività giudiziaria. Traduzioni nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 80 del D.P.R. n. 431/76;
- 2) traduzioni dei detenuti e degli internati, da istituto ad istituto, per trasferimento o per l'esecuzione di accertamenti diagnostici ed ambulatoriali;
- 3) traduzioni e piantonamenti dei detenuti e degli internati presso i luoghi esterni di cura per gli accertamenti diagnostici e le cure da eseguirsi, in regime ambulatoriale o di ricovero, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della Legge 26 luglio 1975, n.354 e dell'articolo 17 del Regolamento di esecuzione.

- 4) traduzioni dei detenuti dagli istituti di detenzione ad idonee strutture del servizio psichiatrico ospedaliero, per l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in luogo di cura ai sensi dell'art. 286 del c.p.p.; relativi piantonamenti nel caso di cui sopra e anche qualora la misura in questione venga applicata a persone, sottoposte a custodia cautelare, provenienti dallo stato di libertà. Piantonamenti per ricovero in luoghi di cura delle persone sottoposte a fermo di indiziato di delitto ovvero arrestate in flagranza di reati nei casi in cui è prevista o disposta la conduzione in istituto penitenziario; relative traduzioni in istituto penitenziario ovvero negli altri luoghi nei quali sia disposto dall’Autorità Giudiziaria.

- 5) traduzioni dei detenuti dall'istituto al luogo di fruizione degli arresti domiciliari, a seguito di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari presso una privata dimora o altro luogo pubblico di cura ed assistenza, nelle ipotesi in cui il giudice ne abbia disposto l'accompagnamento ai sensi dell'art. 97 bis del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n.271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; (1)

- 6) **traduzione dei detenuti dai luoghi in cui fruiscono della misura degli arresti domiciliari agli istituti di pena per revoca della misura stessa ovvero agli altri luoghi indicati dall’Autorità Giudiziaria; (1)**

- 7) traduzioni di detenuti dall’istituto al luogo di fruizione della misura alternativa della detenzione domiciliare; (1)

1

¹ Sono fatte salve le previsioni di cui al decreto interministeriale in data 1 giugno 1998.

- 8) traduzioni dei detenuti e degli internati dagli istituti ai luoghi di fruizione dei permessi, con scorta, concessi ai sensi degli articoli 30 e 30 ter della Legge 26 luglio 1975, n.354;
- 9) traduzioni internazionali di **detenuti trasferiti in uno stato estero ovvero trasferiti in Italia per l'esecuzione della pena e degli estradati ed estradandi**, da ricevere o consegnare alle forze di polizia incaricate delle traduzioni internazionali, sino al posto di frontiera stabilito;
- 10) traduzione di detenuti militari od appartenenti alle forze di polizia, dagli istituti **di pena dell'Amministrazione penitenziaria**, ove siano stati assegnati o trasferiti provvisoriamente, ad altri istituti penitenziari o presso gli stabilimenti militari di pena ovvero per i motivi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- 11) scorte di sicurezza.

§ 3. Mezzi di trasporto, armamento, equipaggiamento e supporti strumentali e sanitari.

Per l'espletamento dei servizi sopra descritti il Corpo utilizza i mezzi, l'armamento, l'equipaggiamento ed i supporti tecnici di seguito descritti:

a) *Mezzi di trasporto*

I mezzi per le traduzioni ed i piantonamenti, dovranno essere quelli attrezzati in dotazione ai Nuclei T.P., fatti salvi i casi di assoluta necessità ed urgenza.

b) *Armamento*

Si rinvia, sull'argomento, al D.P.R. 12 dicembre 1992, n.551, recante il Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di Polizia

Penitenziaria, ed al provvedimento del Direttore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria del 31 ottobre 1994.

c) Equipaggiamento

Costituiscono, di norma, l'equipaggiamento del personale impiegato nell'espletamento del servizio traduzioni e piantonamenti:

- i giubbetti antiproiettile;
- i giubbetti rifrangenti;
- i caschi antiproiettile;
- le manette individuali;
- le manette modulari multiple di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 marzo 1993, emanato ai sensi dell'art.42 bis, comma 6, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 2 della Legge 12 dicembre 1992, n.492, quali dotazione di reparto del Nucleo T.P.;
- i ferri di sicurezza con lucchetto e catena fino a che non saranno disponibili le manette modulari di cui al punto precedente;
- **“soppresso”**
- i cinturoni bianchi in cuoio con fondina completi di accessori;
- le borse porta oggetti.

d) Supporti strumentali

Sono:

- i mezzi di comunicazione veicolari e portatili;
- i rilevatori di metallo;
- i sistemi di illuminazione portatili.

e) Supporti sanitari

Sono:

- i guanti monouso;
- le mascherine sanitarie;
- gli occhiali sanitari;

- le cassette di pronto soccorso.

§ 4. Classificazione delle traduzioni

Le traduzioni si distinguono in:

- *dirette*: quando si svolgono, dalla partenza all'arrivo, senza interruzioni;
- *indirette*: quando è prevista una sosta programmata, in un punto intermedio, indipendentemente dal cambio della scorta;
- *periodiche*: quando seguono una calendarizzazione preventivamente predisposta e sono effettuate sempre sullo stesso itinerario;
- *con corrispondenza*: allorquando uno o più traducendi sono "ricevuti" dalla scorta durante il percorso oppure sono "consegnati" da una ad altra scorta in una località intermedia rispetto all'itinerario stabilito.
- *straordinarie*: quando vengono effettuate secondo necessità e nei casi in cui sono espressamente disposte dall'autorità competente.

Con riferimento al mezzo impiegato si distinguono in:

- *traduzioni su strada*, effettuate mediante automezzi attrezzati del Corpo e del Ministero di grazia e giustizia;
- *traduzioni per ferrovia*, effettuate mediante vagoni cellulari delle FF.SS. S.p.A. ed automotrici dell'Amministrazione;
- *traduzioni per via d'acqua*, effettuate mediante navi di linea e, in circostanze straordinarie, con mezzi navali del Corpo o con altri mezzi navali;
- *traduzioni per via aerea*, effettuate mediante aerei di linea ovvero con aeromobili militari o con velivoli di compagnie aeree convenzionate.

§ 5. Traduzioni notturne

Di regola, le traduzioni, in specie quelle da effettuarsi su strada, non si eseguono di notte.

Nel caso in cui sia assolutamente necessario tradurre un detenuto di notte, devono essere disposte, da parte dei livelli organizzativi competenti, particolari misure di sicurezza, da differenziare secondo la tipologia della traduzione.

§ 6. Responsabilità e compiti dei coordinatori dei nuclei T.P. locali

I **coordinatori** dei nuclei locali, o, in caso di impossibilità, un delegato di qualifica non inferiore a vice sovrintendente devono presenziare alla partenza delle traduzioni, assicurandosi che il personale comandato sia ben orientato sui compiti da svolgere, sia in possesso dei prescritti documenti, sia in ordine con l'armamento, con l'equipaggiamento e con l'uniforme.

Inoltre provvedono:

- 1) a disporre per l'approntamento della documentazione di propria competenza e per il controllo della regolarità di quella fatta pervenire dalla direzione dell'istituto;
- 2) a pianificare e organizzare il servizio, tenendo conto che la segretezza delle modalità organizzative ed esecutive costituisce uno dei fattori essenziali per la sicurezza delle traduzioni;
- 3) a stabilire l'entità della scorta e le modalità della traduzione.

In tale quadro è necessario:

- a) che le modalità delle traduzioni vengano portate a conoscenza dell'istituto, dal **coordinatore** del nucleo T.P., solo nella imminenza dell'effettuazione delle stesse;

b) che le direzioni degli istituti siano costantemente sensibilizzate sulla necessità che le richieste di traduzione vengano inoltrate, al **coordinatore** del nucleo T.P., in forma riservata e con immediatezza;

c) che gli itinerari delle traduzioni siano frequentemente variati, specie in occasione di processi che comportino il quotidiano trasferimento di detenuti;

d) che, nel caso descritto, si provveda anche, con frequenza, all'avvicendamento del personale di scorta;

e) che la scelta del tipo di traduzione sia effettuata anche in relazione alla pericolosità dei detenuti ed alla urgenza del servizio desumibile dalla richiesta di traduzione;

f) che il comando della scorta sia affidato a personale avente qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente o, in caso di indisponibilità di personale di tale qualifica, ad un assistente di provata esperienza e di sicuro affidamento che abbia effettuato, comunque, un periodo di affiancamento.

Nei casi di traduzioni di particolare rilevanza operativa il **coordinatore** del nucleo T.P. assume, personalmente, il comando della scorta. In caso di sua assenza o impedimento il comando è rilevato da un sostituto individuato, con apposito ordine di servizio, dal direttore dell'istituto;

g) che la scelta del capo scorta e del personale di scorta ricada su personale che dia sicuro affidamento in relazione al tipo ed alle modalità della traduzione;

h) che il **coordinatore** del nucleo T.P., di concerto con il capo scorta, impartisca le opportune disposizioni circa la collocazione sui mezzi degli uomini di scorta, nonché sugli orari e sui luoghi di eventuali soste programmate da effettuarsi lungo il percorso, nel caso di traduzioni con percorrenze superiori ai 500 Km.;

i) che il capo scorta sia reso edotto, dal **coordinatore** del nucleo T.P., che la somma di denaro eventualmente portata dal traducendo, in alternativa ai generi alimentari, sia impiegata, solo ed esclusivamente, per le necessità previste dall'art.78 del D.P.R. 29 aprile 1976, n.431.;

l) che il capo scorta sia reso edotto, dal **coordinatore** del nucleo T.P., del divieto, imposto ai traducendi, di cedere propri oggetti ad altri e di utilizzare il proprio peculio disponibile, in consegna al capo scorta medesimo, per le necessità alimentari di altri detenuti o internati;

m) che il capo scorta sia informato, dal **coordinatore** del nucleo T.P. che, durante la traduzione, al detenuto o all'internato non è consentito effettuare colloqui personali o telefonici né partecipare a pratiche religiose né ricevere o inoltrare corrispondenza epistolare o telegrafica;

n) che il **coordinatore** del nucleo T.P. si assicuri che i soggetti appartenenti al circuito di **alta sicurezza** e quelli sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41 bis **della Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni** non siano tradotti insieme ai detenuti a regime ordinario. Nel caso di traduzione contestuale di più detenuti sottoposti al regime speciale di cui al citato articolo, il **coordinatore** del nucleo T.P. controlla, sulla base della documentazione trasmessa dalla direzione dell'istituto, che alla traduzione non ostino motivi di incompatibilità segnalati dall'Amministrazione penitenziaria ovvero divieti di incontro imposti dall'Autorità Giudiziaria;

o) che il **coordinatore** del nucleo T.P. si assicuri, sulla base della documentazione trasmessa dalla direzione dell'istituto, che alla traduzione dei detenuti sottoposti a regime di detenzione ordinaria non ostino motivi di incompatibilità segnalati dall'Amministrazione penitenziaria ovvero divieti di incontro imposti dall'Autorità Giudiziaria;

p) che al capo scorta venga indicato, dal **coordinatore** del nucleo T.P., in maniera riservata, l'itinerario da seguire;

q) che il **coordinatore** del nucleo T.P. determini l'armamento e l'equipaggiamento della scorta.

Inoltre, è necessario che il **coordinatore** del nucleo T.P., unitamente al capo scorta, dopo essersi assicurato dell'identità dei traducendi, provveda:

1. a controllare che la scorta proceda ad accurata perquisizione personale dei detenuti o degli internati, anche se già effettuata da parte del personale del Corpo in servizio nell'istituto;

2. ad impartire disposizioni, ai componenti della scorta, per quanto concerne la sorveglianza di quei detenuti che siano stati ritenuti, dalla direzione dell'istituto, particolarmente pericolosi ovvero capaci di azioni violente o ancora indicati dalla stessa direzione come sottoposti "a regime di particolare sorveglianza";

3. ad accertarsi che siano controllati accuratamente gli involucri contenenti gli effetti personali dei traducendi tenendo presente:

- che i detenuti e gli internati possono portare al seguito, durante la traduzione, solo gli effetti dei quali è consentita la detenzione in cella, mentre il resto del bagaglio deve essere spedito, quando necessario, alla nuova sede di destinazione, a mezzo del servizio postale;

- che i bagagli al seguito dei traducendi devono essere tenuti in vani separati da quelli occupati dai detenuti o dagli internati, nella cui disponibilità deve essere lasciato solo l'indispensabile per il viaggio;

- che è dovere dei capi scorta pretendere che i detenuti o gli internati in traduzione, ed i loro bagagli, al momento di lasciare l'istituto penitenziario di partenza, vengano sottoposti a controllo anche con i "rilevatori di metallo", utilizzando quelli in propria dotazione ovvero quelli dell'istituto;

4. ad assicurarsi che nessun detenuto o internato sia posto in traduzione senza che sia stata redatta una certificazione medica, da allegare all'ordine di traduzione, da cui risulti che il traducendo sia in condizione di poter sopportare il viaggio;

5. ad accertarsi che i traducendi abbiano ricevuto i viveri stabiliti e che tale circostanza sia indicata sulla richiesta di traduzione.

Il **coordinatore** del nucleo T.P. ed il capo scorta debbono tener conto del fatto che, in caso di traduzioni di particolare rilevanza operativa, i compiti sopra enumerati non sono delegabili.

§ 7. Responsabilità e compiti del capo scorta

Il capo scorta, individuato secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 6 lettera f), a sua volta:

1) deve assicurarsi che i componenti della scorta siano perfettamente a conoscenza dei loro compiti e siano armati ed equipaggiati come disposto;

2) deve impartire specifiche disposizioni sulla vigilanza in relazione alla posizione giuridica, alla personalità, alla pericolosità o al regime di particolare sorveglianza del o dei traducendi;

3) deve disporre che gli autisti effettuino tutti i necessari controlli sulla efficienza degli automezzi, dei mezzi di comunicazione veicolari mediante prova di collegamento, delle dotazioni di bordo e dei dispositivi acustici e luminosi di emergenza;

4) deve effettuare il controllo della efficienza dei mezzi di comunicazione portatili, mediante prova di collegamento;

5) deve assicurarsi della efficienza dei mezzi di coercizione e che, nel caso di traduzioni individuali, siano state dettate le prescrizioni in ordine al loro impiego, così come previsto dall'art. 42-bis, comma 5, della Legge 354/75, aggiunto dall'art. 2 della Legge 12 dicembre 1992 n. 492.

Per quanto attiene all'uso dei mezzi di coercizione nelle traduzioni collettive si rinvia alle disposizioni di cui al comma 6 del citato art. 42 bis;

6) deve controllare la corretta applicazione dei predetti mezzi di coercizione;

7) deve ispezionare scrupolosamente, coadiuvato dal personale di scorta, il mezzo di trasporto utilizzato per la traduzione, con particolare riguardo ai locali ed agli ambienti adiacenti a quello in cui è custodito il detenuto o l'internato, al fine di accertare che non vi siano oggetti, occultati o dimenticati, utilizzabili per tentativi di evasione o per atti di aggressione o di autolesionismo. In particolare, il controllo deve essere incentrato sulla tenuta delle porte, sulla efficienza delle sbarre, sulle eventuali sconessioni, rotture e guasti, sull'integrità dello spioncino, laddove esistente.

Il controllo deve essere meticoloso e deve essere effettuato poco prima della salita a bordo del o dei detenuti. Appena controllato, il mezzo di trasporto, se trattasi di autoveicolo e se nella disponibilità dell'Amministrazione, è rimesso, chiuso, alla vigilanza dell'autista ovvero di altro agente della scorta;

8) deve assicurarsi della perfetta efficienza e della integrità dei sistemi di chiusura delle porte delle celle;

9) deve custodire le chiavi delle serrature e/o dei lucchetti che assicurano la chiusura delle celle;

10) deve assicurarsi dell'identità del detenuto o dell'internato da tradurre;

11) deve controllare che i traducendi siano vestiti convenientemente;

12) deve accertarsi, sulla base della prescritta certificazione, che siano assicurate, mediante l'impiego di personale appartenente all'area sanitaria, eventuali prestazioni mediche ed infermieristiche che dovessero rendersi necessarie durante la traduzione tenendo presente che, per i traducendi affetti da malattie infettive, le prescrizioni mediche debbono anche precisare le misure precauzionali da adottarsi da parte del personale di scorta;

13) deve ricevere dall'ufficio matricola, al momento della partenza, oltre al peculio dei traducendi anche l'attestazione del suo ammontare, che dovrà essere esibita e consegnata, con il denaro, all'ufficio matricola dell'istituto di arrivo, al fine di consentire la pronta verifica dell'eventuale differenza fra le somme ricevute e quelle riconsegnate a fronte della eventuale documentazione giustificativa di spesa.

Di tutto quanto consegnato all'ufficio matricola dell'istituto di destinazione il capo scorta richiederà ed acquisirà formale attestazione di ricevuta;

14) deve custodire, sotto la propria responsabilità, i documenti, il denaro e gli oggetti di proprietà dei detenuti e degli internati, ricevuti dall'ufficio matricola dell'istituto di partenza;

15) deve assicurare la perfetta esecuzione del servizio e degli ordini ricevuti ed adottare adeguati provvedimenti all'insorgere di difficoltà impreviste.

Se, per qualsiasi valido motivo, il capo scorta ravvisi la necessità di aumentare, durante la traduzione, il numero del personale di scorta, deve rivolgere, con i mezzi di comunicazione in dotazione, motivata richiesta al **coordinatore** del più vicino livello organizzativo e, in caso di traduzione con corrispondenza, al capo della scorta rimettente.

Entrambi devono aderire alla richiesta.

Del fatto deve essere informato immediatamente il responsabile del livello organizzativo superiore per gli eventuali provvedimenti;

16) deve costantemente vigilare visivamente il percorso e gli ambienti in cui sono stati allocati i traducendi: ciò nei limiti consentiti dalla sua collocazione a bordo del mezzo.

Ove ciò non sia possibile, nel caso egli si trovi a bordo di un automezzo diverso da quello ove sono sistemati i traducendi, detta vigilanza deve essere effettuata con l'utilizzo dei mezzi di comunicazione in dotazione;

17) deve segnalare tempestivamente al livello organizzativo più vicino e alle altre forze di Polizia tutte le situazioni che, a suo avviso, potrebbero essere di pregiudizio alla sicurezza della traduzione.

Allorché, nel corso dello svolgimento del servizio, il capo scorta della traduzione o il responsabile del piantonamento si trovino in presenza di fatti che integrino gli estremi di reato ovvero in situazioni che, ordinariamente, impongano agli appartenenti alle

forze di Polizia di intervenire, essi dovranno, tuttavia, limitarsi a contattare immediatamente il livello organizzativo e le altre forze di Polizia più vicine.

Quanto sopra al fine di evitare che azioni diversive, poste in essere strumentalmente, possano favorire la fuga del o dei traducendi.

§ 8. Responsabilità particolari del personale del Corpo di polizia penitenziaria operante nel settore traduzioni e piantonamenti.

La delicatezza del servizio, durante il quale deve essere costantemente considerata l'ipotesi che possano verificarsi tentativi di evasione o atti di autolesionismo, realizzabili nelle più disparate circostanze e con qualsiasi mezzo, impone, a tutto il personale, la massima attenzione e l'adozione di ogni possibile cautela.

I componenti della scorta sono direttamente responsabili della evasione e di ogni altro comportamento tenuto dai traducendi che possa pregiudicare la regolarità della traduzione ogniqualvolta tali inconvenienti siano attribuibili a negligenza nella osservanza delle disposizioni di servizio.

In tale quadro il personale

- a) deve eseguire, con diligenza, gli ordini impartiti;
- b) deve riferire immediatamente al capo scorta ogni anomalia riscontrata nel corso del servizio nonché le eventuali richieste avanzate dai traducendi, al fine di ricevere le disposizioni del caso;
- c) deve reagire con la massima prontezza ed energia contro qualsiasi tentativo di aggressione;
- d) deve portare sempre indosso l'armamento individuale mantenendo nella propria immediata disponibilità le armi di reparto quando previste; **deve** indossare il giubbotto ed il casco

antiproiettile quando sia ritenuto necessario dal capo scorta specie nel caso in cui il mezzo utilizzato non sia protetto.

Il casco ed il giubbotto antiproiettile devono essere indossati, con sufficiente anticipo, prima della discesa dai mezzi, effettuata per assicurare la necessaria copertura armata e negli altri casi in cui detta operazione venga disposta dal capo scorta; le medesime procedure si eseguono durante le operazioni di salita dei traducendi e del personale di scorta sul mezzo.

e) deve controllare, continuamente, il contegno e gli atteggiamenti dei traducendi, specialmente di quelli classificati ad alta sicurezza e/o sottoposti a particolare regime di sorveglianza, mantenendosi sempre pronto ad intervenire per impedire atti di autolesionismo, violenze od evasioni.

f) non deve abbandonare il posto di servizio assegnato, salva diversa disposizione del capo scorta;

g) non deve fermarsi nei casi di movimenti della traduzione effettuata a piedi, salva diversa disposizione del capo scorta;

h) non deve consentire ai traducendi colloqui o contatti con chicchessia.

Il personale di scorta è dispensato dal rendere il saluto.

Per quanto riguarda le disposizioni legislative connesse con il particolare servizio, è da tenere presente che:

- chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la

- reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000. Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità (articolo 387 c.p.);
- chiunque procura o agevola la evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato all'ergastolo.

La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'art. 385 c.p..

La pena è diminuita:

- se il colpevole è un prossimo congiunto;
- se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione della stessa all'Autorità. La condanna comporta in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici (articolo 386 c.p.).

Per quanto riguarda l'uso della forza fisica, si rinvia all'art. 41 della Legge 26 luglio 1975 n. 354, in quanto applicabile.

Riguardo all'uso delle armi, si applicano le previsioni di cui agli artt.51, 52 e 53 del codice penale.

§ 9. Entità della scorta.

L'entità della scorta, salve prescrizioni particolari, è, caso per caso, commisurata:

- al numero, all'età, al sesso, alla posizione giuridica, alla pericolosità ed alla personalità dei detenuti , **al regime di sorveglianza cui i detenuti sono sottoposti;**

- alla lunghezza ed alle caratteristiche del percorso;
- alla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica esistente nella località da attraversare;
- al mezzo di trasporto **utilizzato**;
- all'ambiente naturale, riferito alle zone da attraversare (disabitate, boschive, montuose ecc.).
- alla circostanza che la traduzione venga eseguita di giorno o di notte.

La valutazione, circa la determinazione dell'entità della scorta, è specifica competenza dei coordinatori dei nuclei T.P.

Di regola, comunque, l'entità della scorta non deve risultare inferiore al doppio del numero dei detenuti più uno.

In tale quadro **i direttori degli istituti penitenziari** devono esercitare costante azione di controllo in relazione ai casi:

- a) di traduzioni di detenuti o internati di notevole pericolosità, ovvero di detenuti sottoposti a particolare regime di sorveglianza;
- b) di traduzioni collettive costituite da un numero rilevante di detenuti;
- c) di traduzioni che comprendono trasferimenti dagli scali ferroviari, portuali ed aeroportuali agli istituti penitenziari.

Nella determinazione dell'entità della scorta dovrà necessariamente tenersi conto delle possibili soste impreviste che potrebbero comportare una riduzione del numero del personale di scorta che non sia possibile reintegrare con immediatezza.

Una riduzione delle unità di personale da impiegare nella traduzione, **comunque** da valutarsi caso per caso dai coordinatori dei nuclei T.P., potrà essere prevista nei casi sotto elencati:

- 1) traduzione di detenuti da un istituto agli arresti domiciliari;

- 2) traduzioni collettive di detenuti comuni a basso indice di pericolosità;
- 3) traduzioni di soggetti ammessi al lavoro all'esterno (art. 21 Legge 354/75).

§ 10. Personale

Il personale del Corpo incaricato di eseguire il servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli internati deve essere prescelto fra gli elementi:

- che diano prova di spiccata capacità professionale e grande senso di responsabilità: ciò al fine di prevenire, attraverso l'integrale applicazione delle disposizioni ed una sorveglianza attenta e senza soluzione di continuità, tentativi di evasione, di suicidio o di autolesionismo che i detenuti o gli internati potrebbero porre in essere approfittando di qualsiasi circostanza di tempo e di luogo;
- che dimostrino di saper svolgere i particolari compiti loro affidati con correttezza e rispetto della dignità della persona, evitando qualsiasi forma di confidenza o di familiarità nei riguardi dei traducendi. Allo scopo, il personale del Corpo preposto agli specifici compiti di T.P. è adeguatamente formato.

“Soppresso”.

Considerata la natura particolarmente gravosa dei compiti di T.P., è previsto che, nel tempo, il personale venga avvicinato con la gradualità richiesta dalle peculiari esigenze del servizio.

§ 11. Armamento, equipaggiamento e collegamenti

Di massima, nelle traduzioni, i componenti della scorta sono armati della sola pistola di ordinanza completa di n.2 caricatori.

Il tipo di armamento, ad ogni modo, è determinato dai **coordinatori** dei nuclei di T.P. a seconda del tipo di traduzione e dell'indice di pericolosità del o dei traducendi.

Nei casi di traduzioni di particolare rilevanza operativa o, comunque, di detenuti o internati classificati ad elevato indice di pericolosità o sottoposti a regime di particolare sorveglianza, in aggiunta all'armamento sopra descritto, il capo scorta è dotato di PM12/S, o di altra idonea arma di reparto e munito di adeguato munizionamento di scorta.

In tali casi, anche una o più unità di personale della scorta, individuate preventivamente dal capo scorta, potranno essere dotate di armi di reparto ed equipaggiate di giubbetti e caschi antiproiettile.

I **coordinatori** dei nuclei T.P. in occasione di ogni traduzione su strada, a mezzo ferrovia, via mare od aerea stabiliranno il numero di "sfollagente" da consegnarsi alla scorta.

Tutte le armi vanno mantenute nelle condizioni di approntamento e devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie affinché non se ne impossessino i traducendi.

Ciascun componente della scorta deve avere, al seguito, le manette facenti parte della dotazione individuale.

Nel corso di traduzioni su strada i collegamenti con i vari livelli organizzativi sono assicurati mediante i mezzi di comunicazione portatili in aggiunta a quelli veicolari.

Nelle traduzioni per ferrovia il capo scorta è dotato di mezzi di comunicazione portatili.

Nel corso delle traduzioni per via aerea o per via d'acqua, eventuali comunicazioni urgenti potranno essere effettuate per il tramite del comandante dell'aereo o della nave.

A bordo degli aerei l'uso dei mezzi di comunicazione in dotazione non è consentito.

§ 12. Uniforme della scorta.

Il personale di scorta durante le traduzioni indossa l'uniforme di servizio invernale o estiva, completa degli accessori previsti dalle disposizioni in vigore.

Deve avere costante cura della persona e dell'uniforme.

A tal fine, qualora si preveda una durata del servizio superiore alle 12 ore, ciascun componente della scorta dovrà portare al seguito, nella borsa porta oggetti in dotazione, tutto il necessario per il viaggio.

Quando sia disposto l'uso degli abiti civili, il personale di scorta avrà al seguito, in aggiunta all'armamento ed all'equipaggiamento prescritto, la placca di riconoscimento ed il giubbotto rifrangente.

§ 12 bis Uso degli abiti civili nelle traduzioni individuali e collettive.

L'uso dell'abito civile nelle traduzioni collettive di detenuti ed internati adulti non è consentito.

Nelle traduzioni individuali di detenuti ed internati, salvo quanto disposto al successivo § 21, è consentito l'uso degli abiti civili nei seguenti casi:

- allorché le traduzioni dei detenuti e degli internati siano effettuate con l'uso del mezzo aereo di linea;
- quando vi sia espressa richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Allorché una traduzione, effettuata con l'uso del mezzo aereo, debba proseguire su strada, alla guida degli automezzi del Corpo dovrà, in ogni caso, essere comandato un conduttore che indossi l'uniforme di servizio.

Dovranno vestire, altresì, la prescritta uniforme, i componenti delle unità eventualmente comandate di supporto alla traduzione.

Fuori dei casi sopra descritti l'uso degli abiti civili non è consentito **salvo** sia diversamente disposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

§ 13. Accesso agli istituti penitenziari e custodia delle armi.

Gli istituti penitenziari, di norma, ricevono i detenuti o gli internati **dalle** ore 08.00 alle ore 20.00. Ne consegue che quelli interessati a traduzioni di detenuti, al di fuori di tale fascia oraria, debbono essere preavvertiti, nell'imminenza dell'arrivo della traduzione, tramite il nucleo locale T.P.

Il personale di scorta, quando accede agli istituti penitenziari, deve farsi identificare mediante l'esibizione della tessera personale di riconoscimento e deve sottoporsi ai controlli previsti dalle vigenti disposizioni.

La custodia delle armi e delle munizioni, temporaneamente depositate presso il corpo di guardia degli istituti, deve essere garantita da un componente del personale di scorta, al fine di evitare scambi di armi e/o munizioni con quelle del personale in forza all'istituto.

§ 14. Rapporti con i detenuti o gli internati.

I componenti della scorta, durante le traduzioni, devono astenersi:

- dal prendere in consegna, a qualsiasi titolo, corrispondenza o plichi di detenuti o internati che siano diretti ad altri;
- dal tenere atteggiamenti e comportamenti improntati a domestichezza o familiarità ovvero aspri ed inumani;
- dall'accettare dai traducendi generi ed oggetti.

Il personale di scorta ha l'obbligo di riferire al capo scorta, redigendo successivamente relazione di servizio, qualsiasi notizia attinente la giustizia, eventualmente confidata dai detenuti o degli internati o quanto altro possa risultare di interesse ai fini del servizio.

Il capo scorta ne riferisce, con immediatezza, al **coordinatore** del nucleo T.P. della sede di destinazione della traduzione e successivamente al **coordinatore** del nucleo T.P. di appartenenza.

§ 15. Uso dei mezzi di coercizione fisica

Il Corpo di polizia penitenziaria, nel quadro dell'esecuzione dei servizi di traduzione e piantonamento, può impiegare i mezzi di coercizione indicati nel paragrafo 3, lettera c), delle presenti disposizioni.

I ferri di sicurezza con lucchetto e catena, da utilizzarsi fino alla loro completa sostituzione con le manette modulari multiple previste dal D.M. 18 marzo 1993 e le manette individuali, dovranno essere impiegati nel rispetto delle disposizioni recate dagli artt. 42 e 42 bis della Legge 354/75, quest'ultimo aggiunto dall'art.2 della Legge 492/92.

Inoltre, nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i detenuti o gli internati dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità nonché per ridurre i disagi.

Si fa, da ultimo, rinvio al contenuto degli artt. 131-bis e 154-bis (“liberazione dell'imputato prosciolto”) delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., aggiunti dall'art.4 della Legge 492/92

§ 16. Modalità di applicazione dei mezzi di coercizione.

1) Per l'applicazione dei ferri di sicurezza e delle catene:

- devono essere impiegate due unità di personale, una delle quali effettua l'operazione mentre l'altra vigila, pronta per eventuali interventi;

- l'unità di personale incaricata dell'applicazione si porta sul lato destro o sinistro del traducendo e mai in posizione frontale, al fine di evitare che il detenuto o l'internato possa colpirlo al viso con azione improvvisa della mani dal basso verso l'alto;

- in particolare, mantenendo la posizione sopra indicata, il componente della scorta incaricato deve:

- a) infilare i polsi nei ferri in modo che siano verticali "uno sull'altro", con le palme delle mani aperte verso l'interno;
- b) stringere la rondella a vite affinché non sia possibile sfilare le mani e, nello stesso tempo, non venga impedita o resa difficoltosa la circolazione del sangue. In linea di massima, lo spazio tra il polso e l'anello di ferro deve consentire lo scorrimento del dito indice di chi applica i ferri e, comunque, impedire la rotazione del polso;
- c) inserire la catena in modo che i due capi siano di pari lunghezza ed applicare, quindi, il lucchetto alla rondella a vite.

Una errata applicazione dei ferri può consentire al detenuto o all'internato di sfilare le mani e di liberarsi.

Durante i brevi trasferimenti a piedi, il traducendo deve trovarsi sempre in posizione centrale rispetto alle due unità di scorta.

Queste mantengono ben salda la presa sugli estremi dei cavi al fine di evitare improvvise reazioni da parte del traducendo.

Qualora particolari circostanze lo consiglino, la catena può essere tenuta da un solo componente della scorta mentre l'altro stringe il braccio del detenuto sotto l'ascella.

All'atto di salire o scendere dal mezzo usato per la traduzione il detenuto o l'internato deve essere preceduto e seguito da una unità di personale, per evitare che possa, con uno strappo, liberarsi ed evadere;

- 2) per l'applicazione delle manette modulari multiple e delle manette individuali:
- a) vengono adottate, per la parte in cui sono applicabili, vista la sostanziale diversità del mezzo di coercizione, le prescrizioni indicate per l'applicazione dei ferri di sicurezza;
 - b) va tenuto presente che dopo l'applicazione delle manette modulari o individuali deve essere innestato il nottolino di arresto in modo da evitare che la rotazione dei polsi provochi l'ulteriore scorrimento dei denti.

§ 17. Conservazione e controllo dei ferri di sicurezza, delle catene, delle manette modulari multiple ed individuali.

I ferri di sicurezza, le catene e le manette modulari multiple devono essere conservate e protette da un leggero strato di olio antiruggine, in un locale asciutto.

Le manette e i cavi di acciaio previsti per le traduzioni multiple in dotazione di reparto presso i nuclei devono essere accuratamente controllate, prima dell'impiego, dal **coordinatore** del nucleo T.P. e dal capo scorta specie nelle parti saldate e in corrispondenza della congiunzione degli anelli. Ciò al fine di verificare l'esistenza di incrinature o altre eventuali inefficienze.

Analogo controllo deve essere effettuato per accertare la perfetta chiusura dei lucchetti e delle manette.

§ 18. Ordine di traduzione.

I detenuti e gli internati devono sempre essere accompagnati dall'ordine di traduzione". Esso è singolo per ciascun detenuto o internato, in modo che, in caso di impedimento di uno di essi, non debba subire intralcio o ritardo la traduzione degli altri.

Tale documento deve essere firmato dal **coordinatore** del nucleo T.P. che dispone il servizio e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) qualifica, cognome e nome del personale comandato, precisando chi assume le funzioni di capo scorta. Tali indicazioni sono da ripetersi ad ogni cambio della scorta;
- b) cognome, nome, luogo di nascita e di residenza, connotati e contrassegni salienti del traducendo, nonché la sua posizione giuridica, il titolo del reato, il genere e la durata della pena;
- c) autorità che ha richiesto la traduzione. Copia integrale della richiesta di traduzione", dovrà essere sempre allegata all'ordine;
- d) mezzo di trasporto da usare;
- e) autorità destinataria, destinazione della traduzione ed itinerario da seguire (quest'ultimo dovrà essere indicato in separata nota , in busta chiusa, da consegnarsi al capo scorta da parte del **coordinatore** del nucleo T.P.).

L'ordine di traduzione deve, altresì, contenere:

- f) la descrizione di documenti, denaro e preziosi, effetti personali d'uso propri o dell'Amministrazione e dei viveri, al seguito del detenuto o dell'internato.

Qualora sull'ordine di traduzione non vi fosse spazio sufficiente, la descrizione va effettuata in appositi elenchi.

- g) l'annotazione circa la personalità, la pericolosità o il regime di particolare sorveglianza del detenuto o dell'internato e le eventuali disposizioni specifiche al riguardo;
- h) lo spazio per le relazioni di servizio del personale operante in caso di acquisizione di notizie di interesse;
- i) lo spazio per eventuali osservazioni o suggerimenti.

§ 19. Misure da adottarsi nei confronti dei traducendi.

I detenuti o gli internati in traduzione:

a) devono essere costantemente tenuti con i mezzi di coercizione ai polsi, nei casi in cui ne sia prevista l'applicazione.

Inoltre:

- i detenuti o gli internati più pericolosi - tenuto presente che non sono consentiti eccessi - sono sorvegliati con l'adozione di ogni possibile precauzione;
- tra le scorte "corrispondenti", di massima, i mezzi di coercizione non sono cambiati, ma devono in ogni caso essere controllati; il capo scorta subentrante rilascia al capo scorta cedente una ricevuta di avvenuta cessione dei mezzi di coercizione.

Qualora sia assolutamente necessario cambiare questi ultimi, vi provvedono i capi scorta, di persona - un detenuto o internato alla volta - in luogo adatto, alla presenza e con l'assistenza del personale di scorta.

b) Non devono avere denaro addosso.

Il denaro di proprietà dei detenuti e degli internati è consegnato al capo scorta in pacchetti sigillati e distinti, recante ognuno l'indicazione della somma contenuta e del proprietario.

Si rinvia, altresì, al contenuto del paragrafo 6 lettera i).

§ 20. Traduzioni di detenuti ad alta sicurezza o traducendi sottoposti a particolare regime di sorveglianza.

Per le traduzioni dei detenuti appartenenti al circuito di alta sicurezza o dei detenuti ed internati sottoposti a particolare regime di sorveglianza, in aggiunta ad ogni altra misura di sicurezza comunque disposta, il **coordinatore** del nucleo T.P. deve prevedere:

- a) la traduzione separata da altri detenuti o internati;
- b) l'impiego, **di regola**, di automezzi protetti;
- c) l'impiego di un numero adeguato di unità di personale di scorta, avuto riguardo anche alla tipologia della singola traduzione;
- d)** la richiesta espressa di assistenza di cui all'articolo 6 del D.I. 9 luglio 1991;
- e) particolari accorgimenti, nei casi di traduzione mediante ambulanza.

§ 21. Traduzione di minori.

La traduzione viene effettuata con automezzi del Ministero di Grazia e Giustizia normali e/o protetti in gestione agli istituti minorili o su automezzi attrezzati del Corpo di **polizia penitenziaria** normali e/o protetti.

In particolare:

- i minori non devono essere mai tradotti insieme ai detenuti o internati adulti. Al servizio provvede il personale del Corpo in forza alle strutture della giustizia minorile, in abito civile, che sia particolarmente adatto, per qualità fisiche, per doti di carattere e di sensibilità;
- il personale del Corpo applica le medesime norme e procedure operative previste nelle presenti disposizioni con speciali accortezze in relazione all'età ed alla personalità del traducendo, sulla base delle prescrizioni dettate per iscritto dalla direzione dell'istituto in cui il minore è custodito o espia la pena. Ciò al fine di sottrarre il medesimo ad ogni incauto rigore che potrebbe pregiudicarne l'opera di rieducazione.

L'applicazione dei mezzi di coercizione deve essere effettuata **quando previsto** ed in tutti gli altri casi in cui ciò si dovesse rendere necessario.

§ 22. Traduzione di detenuti o internati di sesso femminile ed ecclesiastici.

Almeno una parte del personale del Corpo, impiegato per la traduzione, di detenute o internate, dovrà essere di sesso femminile, segnatamente quello comandato a stretto contatto con le medesime e quello utilizzato per l'espletamento delle operazioni di perquisizione personale.

Traduzioni di detenuti o internati di sesso femminile, contestuali a quelle di detenuti ed internati di sesso maschile, sono consentite solo se gli automezzi in dotazione sono predisposti per il trasporto differenziato dei traducendi.

Gli ecclesiastici sono tradotti a parte.

§ 23. Traduzioni di detenuti agli arresti domiciliari.

Sono effettuate, a cura del Corpo di polizia penitenziaria, fatte salve le disposizioni indicate sul Decreto Interministeriale del 1° Giugno 1998.

L'entità della scorta è determinata tenuto conto della disposizione recata dall'ultimo capoverso, punto 1) , del paragrafo 9.

§ 24. Facoltà di portare bambini nelle traduzioni.

Alle madri, detenute o internate, **che abbiano figli fino a tre anni di età**, è consentito di portarli con sé in traduzione.

In tal caso la traduzione è effettuata, ove possibile, con automezzi diversi da quelli attrezzati comunemente adibiti alle traduzioni.

Sarà cura del capo scorta evitare, altresì, l'adozione di misure che, non indispensabili per la sicurezza del personale e della detenuta, possano incidere negativamente sul bambino.

§ 25. Traduzioni di detenuti o internati ammalati.

Nel caso in cui detenuti o internati ammalati, mutilati o minorati fisici o psichici dovessero aver bisogno di cure o di assistenza particolare, i **coordinatori** dei Nuclei T.P., previa certificazione sanitaria, richiedono apposito automezzo attrezzato e l'accompagnamento di idoneo personale sanitario, per tutta la durata della traduzione.

§ 26. Traduzione di appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia.

Il Corpo di polizia penitenziaria effettua le traduzioni di detenuti appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia **solo quando essi siano in carico** agli istituti dell'Amministrazione penitenziaria.

Nella circostanza il Corpo, si avvale degli automezzi attrezzati dei quali è dotato ed osserva le norme comuni a tutte le traduzioni , con le eccezioni appresso descritte:

- a) è vietato tradurre detenuti appartenenti alle forze armate o alle forze di polizia insieme con altri detenuti o internati;
- b) nelle traduzioni per ferrovia o per via d'acqua, i detenuti appartenenti alle forze armate o alle forze di polizia possono essere collocati nella stessa carrozza cellulare o settore detentivo nel quale si trovano sistemati gli altri detenuti o internati, purché in celle separate.

I detenuti appartenenti alle forze armate o alle forze di polizia devono indossare abiti civili.

§ 27. Traduzione di detenuti collaboratori di giustizia per ricoveri urgenti in luoghi esterni di cura.

La traduzione dei "collaboratori di giustizia" presso luoghi esterni di cura per ricovero urgente, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento penitenziario ed il relativo piantonamento, è effettuata, ferme restando le disposizioni dettate dalle norme in vigore in materia di traduzioni, previa adozione delle procedure previste dall'articolo 6 del Decreto Interministeriale 9 luglio 1991 e predisposizione di apposita scorta adeguatamente armata ed equipaggiata.

§ 28. Malattia del detenuto o internato durante la traduzione ed eventuale conseguente decesso.

Se un detenuto o internato nel corso della traduzione si ammala o compie atti di autolesionismo, il capo scorta, a seconda delle situazioni, adotta le seguenti procedure operative:

A) traduzione con più detenuti o internati.

- Traduzioni *di detenuti o internati per strada.*

Il capo scorta prosegue fino all'istituto penitenziario più vicino o, in mancanza, verso la più prossima struttura delle altre forze di polizia, che preavviserà mediante i mezzi di comunicazione in dotazione. Contestualmente, rappresenterà l'esigenza sanitaria in atto e fornirà notizie circa il livello di pericolosità del traducendo ammalato.

Nell'ipotesi in cui la traduzione faccia sosta, per i motivi sopra descritti, presso una struttura delle altre forze di polizia, dovrà essere richiesto, con immediatezza, l'intervento di un medico.

Sulla base delle indicazioni del predetto sanitario che attesti che il detenuto o l'internato non è in condizioni di proseguire il viaggio, il capo scorta procede nel modo seguente:

1^ Ipotesi

Nel caso in cui il sanitario ritenga che vada disposto l'immediato ricovero di un detenuto o di un internato in una struttura sanitaria esterna, il capo scorta provvederà ad affidare la consegna degli altri detenuti o internati ad un componente della scorta di provata capacità ed esperienza dopo che, di concerto con la forza di polizia ospitante, sia stata individuata la soluzione che garantisca la più idonea custodia dei traducendi.

Quindi, con il supporto di parte della propria scorta e della forza di polizia coinvolta, provvederà a tradurre l'ammalato presso la più idonea struttura di cura, ivi piantonandolo fino a che non venga rilevato nel servizio, previo formale passaggio di consegne, dal personale del Corpo appartenente al più vicino livello organizzativo in precedenza interessato.

Conseguentemente, farà immediato ritorno, insieme con i componenti della propria scorta che lo hanno accompagnato presso la struttura sanitaria, al luogo in cui sono custoditi gli altri detenuti o internati e proseguirà la traduzione.

2^ Ipotesi

Nel caso in cui il ricovero del detenuto ammalato non venga prescritto come assolutamente urgente, il capo scorta attenderà, presso la struttura della forza di polizia ospitante, e quando occorra con il supporto di essa, che sopraggiunga altra scorta del Corpo **di polizia penitenziaria** richiesta al più prossimo livello organizzativo, per rilevare, previo formale passaggio di consegne, il detenuto ammalato e tradurlo presso il più idoneo presidio sanitario. Quindi, proseguirà la traduzione momentaneamente interrotta, con i restanti detenuti o internati.

- Traduzione di detenuti o internati su ferrovia.

Il capo scorta informerà tempestivamente dell'emergenza il livello organizzativo del Corpo **di polizia penitenziaria** e quelli delle **altre** forze di polizia più vicine al luogo nel quale si trova il convoglio. Richiederà, oltre all'invio di personale di supporto ai

sensi del D.I. 9/7/1991, che presso lo scalo immediatamente successivo sia approntata un'ambulanza e vi sia la disponibilità di un medico.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare il collegamento radio o telefonico il capo scorta, in occasione della prima sosta del convoglio, avvertirà il personale ferroviario **di stazione** per la ricerca immediata di un medico al fine di accertare se il traducendo sia in condizioni di proseguire il viaggio.

Qualora il sanitario dovesse esprimersi negativamente, il capo scorta consegnerà il traducendo al personale del Corpo appartenente al livello organizzativo nel frattempo contattato, perché provveda alla traduzione del detenuto o internato ammalato presso l'istituto penitenziario più vicino ovvero presso la struttura ospedaliera più prossima, quando il sanitario ne dovesse prescrivere l'urgente ricovero.

- Traduzione di detenuti o internati via mare.

Nel caso di **traduzione di detenuti o di internati** effettuata **via mare**, il capo scorta informa dell'emergenza il Comandante della nave affinché promuova l'intervento del sanitario di bordo ovvero, in mancanza, di un medico presente tra i viaggiatori e informi dell'accaduto, via radio, tramite il Comandante del porto, il personale del Corpo **di polizia penitenziaria** eventualmente presente nel porto di approdo ovvero le altre forze di polizia, per l'approntamento di una ambulanza, di un medico, delle unità di personale indispensabili alle operazioni di trasbordo e di quant'altro necessari per il successivo piantonamento.

- Traduzione di detenuti o internati via aerea.

Nel caso di **traduzione di detenuti o internati** effettuata per **via aerea**, il capo della scorta agisce come nel caso precedente.

In entrambe le ipotesi il capo scorta cedente consegna, a quello subentrante, la documentazione e gli oggetti personali del traducendo.

B) Traduzione con un solo detenuto o internato.

Il capo scorta, nel caso che il detenuto o l'internato si ammali durante la traduzione, procede secondo le modalità operative seguite nell'ipotesi di traduzione con più detenuti o internati e, una volta consegnato, con le formalità di rito, il traducendo al personale del Corpo **di polizia penitenziaria** del livello organizzativo competente, dispone il rientro in sede della scorta d'origine.

I documenti e gli oggetti che accompagnano il detenuto o l'internato che non può proseguire la traduzione vengono consegnati direttamente alla direzione dell'istituto penitenziario che ha preso in carico il traducendo.

Nel caso di decesso del detenuto o dell'internato ricoverato in ospedale, fermo restando l'obbligo di referto all'Autorità Giudiziaria competente, il capo della scorta (o il responsabile del piantonamento) **si fa** rilasciare il certificato di morte dalla direzione della struttura sanitaria esterna rimettendolo, con apposito verbale, al **coordinatore** del nucleo T.P. del livello organizzativo territorialmente competente ed in copia al **coordinatore** del nucleo T.P. di appartenenza affinché del decesso sia dato avviso all'autorità che aveva richiesto la traduzione e a quella destinataria della stessa.

I documenti e gli oggetti concernenti il detenuto o l'internato deceduto, dovranno rimanere presso la direzione dell'istituto penitenziario cui fa capo il nucleo T.P. che al momento del decesso effettuava il piantonamento del detenuto.

§ 29.Morte improvvisa del detenuto o internato durante la traduzione.

Se un detenuto o internato muore improvvisamente durante la traduzione, il capo scorta si atterrà, a seconda dei casi, alle seguenti regole di condotta:

a) ipotesi di traduzione a piedi:

- ferma la traduzione sul luogo del decesso del detenuto o dell'internato;
- informa il livello organizzativo presente sul territorio e, per mezzo di esso, l'Autorità Giudiziaria competente, richiedendo l'immediato intervento di un medico per le prime constatazioni;
- conserva lo stato delle cose e si astiene dal rimuovere il cadavere, in attesa di disposizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria.

b) Ipotesi di traduzione con automezzi del Corpo e dell'Amministrazione:

- informa, mediante i mezzi di comunicazione in dotazione, il livello organizzativo competente perché provveda, con immediatezza, ad interessare l'Autorità Giudiziaria, indirizzando, nel contempo, la traduzione verso il più vicino presidio sanitario.

c) Ipotesi di traduzione per ferrovia:

- si collega, mediante i mezzi di comunicazione in dotazione, con il livello organizzativo competente, perché provveda ad interessare l'Autorità Giudiziaria e ad inviare un medico allo scalo successivo;
- qualora il collegamento radio o telefonico non sia potuto avvenire, avverte il personale ferroviario della situazione al fine di prevedere, se possibile, una sosta allo scalo successivo;
- quivi giunti si rivolge al personale del Corpo **di polizia penitenziaria** qualora presente, ovvero a quello delle altre Forze di Polizia dislocate sul posto, affinché provvedano a far intervenire un medico per le prime constatazioni;

- conserva lo stato delle cose e si astiene dal rimuovere il cadavere in attesa di disposizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria.

d) *Ipotesi di traduzione per via d'acqua:*

- informa immediatamente il comandante della nave affinché promuova l'intervento del medico di bordo ovvero, in mancanza, di un sanitario presente tra i viaggiatori e dia comunicazione dell'accaduto, via radio, tramite il comandante del porto, al personale del Corpo **di polizia penitenziaria** eventualmente ivi dislocato o alle altre forze di polizia;
- conserva lo stato delle cose come descritto nell'ultimo capoverso dei punti a) e c).

e) *Ipotesi di traduzione per via aerea:*

- informa immediatamente il comandante dell'aereo affinché dia comunicazione dell'accaduto, via radio, tramite le Autorità aeroportuali al personale del Corpo **di polizia penitenziaria** eventualmente presente nello scalo aereo o a quello delle altre Forze di Polizia;
- conserva lo stato dei luoghi come nei casi in precedenza descritti.

§ 30. Sosta della traduzione.

A) *Per esigenze sanitarie.*

Quando una traduzione debba essere temporaneamente interrotta per esigenze sanitarie e non sia stato possibile raggiungere un istituto penitenziario, i detenuti o gli internati, durante la sosta vengono custoditi preferibilmente nelle camere di sicurezza presenti nelle strutture delle Forze di Polizia ospitanti.

In tali occasioni il capo scorta deve comunque adoperarsi:

- perché i detenuti vi permangano il minor tempo possibile;

- perché siano assunte, di concerto con il personale delle forze di polizia interessate e con quello del competente nucleo T.P., tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie per prevenire ed impedire evasioni o inconvenienti di sorta.

B) Per pernottamento.

Nei casi di sosta, per pernottamento, presso un istituto penitenziario, il capo scorta:

- esibisce, all'ufficio matricola dell'istituto, copia della disposizione di autorizzazione al pernottamento ricevendo attestazione dell'avvenuta consegna del o dei traducendi;
- consegna i documenti, gli oggetti e i valori di pertinenza dei medesimi;
- consegna, altresì, il fascicolo del o dei traducendi al completo, nonché copia di eventuali prescrizioni particolari dettate dalla Direzione di partenza che provvederà a ritirare all'atto del proseguimento della traduzione.

C) Altre ipotesi di sosta.

Di regola, durante le traduzioni, non sono consentite soste.

Fanno eccezione quelle programmate, da effettuarsi presso gli istituti penitenziari e quelle imposte dalle particolari circostanze esaminate nei paragrafi 28, lett. a) e b) e 29.

Brevi fermate della traduzione vanno comunque previste:

- a) per il cambio dell'autista, quando lo imponga la lunghezza della traduzione;
- c) per il rifornimento di carburante e per gli altri controlli sul mezzo;

d) per motivi igienici e per assicurare il benessere del personale. **In tal caso** può essere consentita, dal capo scorta, la discesa, dagli automezzi interessati alla traduzione, degli altri componenti della scorta, una unità per volta.

La permanenza fuori del mezzo deve essere contenuta nel tempo strettamente necessario.

La discesa del o dei traducendi dal mezzo può essere consentita dal capo scorta, previa attenta valutazione, esclusivamente per motivi igienici e quando non sia possibile utilizzare i wc chimici.

Tale operazione deve essere preceduta da una accurata ispezione ambientale dei locali in cui sono ubicati i servizi igienici pubblici, da effettuarsi nel momento in cui i medesimi si siano completamente liberati da altri utenti e dall'adozione di rigorose misure di sicurezza (copertura armata).

Nella circostanza, ad ogni modo, l'automezzo usato per la traduzione deve essere portato nelle immediate adiacenze del luogo in cui deve avvenire la discesa del o dei traducendi ai quali dovranno essere applicati, comunque, i mezzi di coercizione.

Da quel momento, con modi cortesi e, nel contempo, con la dovuta fermezza, non dovrà essere consentito a nessun estraneo l'ingresso nei servizi igienici.

Prima dell'effettuazione delle soste, per i motivi di cui alle lettere b) e c) il capo scorta, preavvisa, con sufficiente anticipo, il livello organizzativo più vicino perché invii sul luogo previsto per la sosta una o più unità automontate del Corpo **di polizia penitenziaria** e provveda contestualmente a richiedere, ove necessario, il supporto delle altre forze di polizia, al fine di garantire la sicurezza della traduzione durante la sosta.

E', inoltre, necessario tenere presente che lungo il percorso si possono verificare situazioni impreviste o volutamente predeterminate (quali incidenti, blocco del traffico ecc.) che possono favorire l'evasione dei traducendi.

In caso di incidente nel quale finiscano per essere coinvolti uno o più automezzi facenti parte della traduzione, il capo scorta ordina al personale collocato all'interno dell'autoveicolo che trasporta il detenuto o l'internato di rimanere sul mezzo in atteggiamento di massima allerta, pronto a rispondere con immediatezza ed efficacia a qualsiasi azione finalizzata a favorire l'evasione del detenuto o dell'internato.

Quando nell'incidente vengano coinvolti automezzi con i quali si stia effettuando una traduzione di particolare rilevanza operativa, il capo scorta ordina, esclusivamente al personale in servizio sugli automezzi di appoggio, munito di armi di reparto

ed equipaggiato con giubbetti e caschi antiproiettile, di scendere dai mezzi assicurando la necessaria copertura armata al convoglio temporaneamente bloccato.

Nel frattempo il capo scorta avvisa, mediante i mezzi di comunicazione in dotazione, il livello organizzativo competente per richiedere gli interventi idonei a fronteggiare l'emergenza nonché l'invio, di rinforzo, di unità automontate del Corpo.

Richiede, contestualmente, l'intervento delle altre forze di polizia ai fini di garantire la sicurezza della traduzione e per i necessari rilievi sul luogo del sinistro.

Nel caso in cui si siano verificati solamente danni a cose, tali da non pregiudicare la funzionalità dei mezzi, il capo scorta, sentito l'autista o gli autisti, valuta la possibilità di proseguire la traduzione con gli autoveicoli coinvolti nel sinistro. Se ciò è attuabile, dopo aver ricevuto assicurazione di intervento da parte delle forze di polizia e del livello organizzativo **del Corpo di polizia penitenziaria** competente, ordina l'immediata prosecuzione della traduzione. Nel caso in cui gli automezzi sinistrati non diano sufficiente affidabilità per portare a termine la traduzione fino a destinazione, il capo scorta si dirigerà presso la sede del livello organizzativo **del Corpo** più vicino **al luogo dell'incidente**.

§ 31. Termine della traduzione

- a. Al termine della traduzione, i detenuti e gli internati sono consegnati all'Autorità cui sono destinati.
- b. Chi riceve in consegna i detenuti e gli internati appone, per ricevuta, la firma ed il timbro di ufficio nell'apposito registro di cui è fornito il capo scorta e sull'ordine di traduzione. Il capo della scorta firma, a sua volta, il registro dell'istituto ove i nomi dei detenuti e degli internati sono stati trascritti.

Alla stessa Autorità sono rimessi anche i documenti concernenti i detenuti e gli internati, tra cui l'ordine di carcerazione dei traducendi nonché l'elenco degli oggetti, del denaro e dei preziosi di proprietà dei medesimi;

b. in caso di traduzione di detenuti o internati affetti da malattie infettive, il **coordinatore** del nucleo T.P., dell'istituto in cui ha termine il servizio, promuove l'intervento del presidio sanitario per la disinfezione dei mezzi utilizzati per la traduzione;

c. gli ordini di traduzione, una volta che le medesime siano state eseguite, sono conservati agli atti dell'ufficio del nucleo T.P. che li ha emessi, insieme con l'originale della richiesta alla quale si riferiscono;

d. il **coordinatore** del nucleo T.P. che ha effettuato la traduzione, al rientro in sede del capo scorta, controlla l'esattezza dei dati trascritti sul registro dei servizi di traduzione e lo controfirma.

e. nel momento dell'arrivo della traduzione a destinazione in un luogo diverso da un istituto penitenziario, quale ad esempio una struttura esterna di cura, il capo della scorta:

- scende per primo dall'automezzo in cui ha preso posto;
- controlla rapidamente ed attentamente l'ambiente circostante, e, quindi, dispone che i componenti della scorta accompagnino il detenuto o l'internato fuori dell'automezzo.

Quando la traduzione, di particolare rilevanza operativa, viene effettuata con l'appoggio di autovetture del Corpo **di polizia penitenziaria**, il capo scorta, prima di consentire la discesa

del traducendo dal mezzo, predispone la collocazione di parte delle unità di personale di supporto, armate ed equipaggiate in maniera idonea, in posizione di copertura.

Quindi, procede al controllo dell'ambiente circostante con l'ausilio delle rimanenti unità di personale.

f. quando, esaurite le incombenze che hanno determinato la traduzione, il detenuto o l'internato deve essere riaccompagnato in istituto, il capo scorta adotta la procedura inversa a quella descritta al punto e) risalendo per ultimo a bordo del proprio automezzo.

§ 32. Attività ispettiva.

L'attività ispettiva è espletata a cura dei diversi livelli organizzativi del servizio T.P. che sono:

1) Ufficio Centrale del Personale

E' competenza **dell'Ufficio Centrale del Personale** disporre ispezioni, finalizzate all'accertamento della efficienza e della funzionalità del servizio, presso le aree tra-

duzioni e piantonamenti dei Provveditorati regionali, **presso** i nuclei provinciali o interprovinciali ove istituiti e presso i nuclei locali.

2) Aree Traduzioni e Piantonamenti regionali.

Le aree Traduzioni e Piantonamenti dei Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria provvedono a periodici e sistematici controlli ispettivi in ordine alla funzionalità ed efficienza del servizio, nonché alla vigilanza sulla corretta e puntuale applicazione delle direttive.

La cadenza delle ispezioni deve essere almeno bimestrale, fatta eccezione per quelle a carattere straordinario, che avvengono senza preavviso.

L'esito delle ispezioni deve essere comunicato, senza ritardo, **all'Ufficio Centrale del Personale.**

3) Nuclei provinciali o Interprovinciali (ove istituiti).

E' compito dei **coordinatori** dei Nuclei T.P. provinciali o interprovinciali ove istituiti, procedere, in aggiunta alle altre incombenze previste, a frequenti ed improvvise ispezioni al personale operante presso i Nuclei istituiti in sede locale.

4) Nuclei locali.

I **coordinatori** dei nuclei locali T.P. effettuano attività ispettiva solo su incarico dei superiori livelli organizzativi.

§ 33. Modalità di espletamento dell'attività ispettiva.

Gli incaricati dell'attività ispettiva:

NUOVO SCHEMA DI “MODELLO ORGANIZZATIVO”

- 1) verificano che il personale sia perfettamente a conoscenza dei compiti e delle responsabilità connesse al servizio delle traduzioni;
- 2) si accertano che ai nuclei T.P. sia destinato personale che dia ampie garanzie di efficienza;
- 3) controllano che il personale da poco destinato al servizio sia sempre affiancato, per un congruo periodo di tempo, da quello già esperto;
- 4) suggeriscono le misure organizzative per rendere più efficiente il servizio, anche con riguardo alla diversa ubicazione dei mezzi e delle risorse umane e logistiche;
- 5) si accertano dell'efficienza dei mezzi a disposizione nonché della loro idoneità con riguardo al tipo di traduzione.

CAPITOLO II - COMUNICAZIONI

§ 1. Comunicazioni da effettuarsi da parte dei coordinatori dei nuclei T.P., con riguardo alle traduzioni periodiche.

Le comunicazioni **relative al** servizio delle traduzioni periodiche sono **effettuate** in funzione delle **diverse ipotesi operative**.

In linea di massima si possono, infatti, variamente combinare le seguenti situazioni:

- A) Una traduzione durante il percorso , in corrispondenza dei rispettivi scali ferroviari, **deve**:
- consegnare e/o ricevere detenuti o internati;
 - consegnare i detenuti o gli internati all'istituto o agli istituti penitenziari ove ha termine il servizio;

B) Una traduzione, oltre ai casi precedenti, deve consegnare i detenuti o gli internati in località intermedia del percorso, da cui ha origine altra traduzione periodica con diversa destinazione.

In tale **ipotesi** :

- a. i nuclei di T.P., posti lungo l'itinerario percorso dalle traduzioni periodiche comunicano, formalmente, in tempo utile, al Nucleo T.P. da cui le traduzioni hanno origine, il numero dei detenuti o internati da consegnare alla traduzione, distinguendo tra quelli classificati "ad alta sicurezza" o sottoposti "a particolare regime di sorveglianza"; quelli di sesso femminile, gli ecclesiastici, i militari e gli appartenenti alle forze di polizia;
- b. i **coordinatori** dei nuclei T.P. ubicati nelle località da cui hanno origine le traduzioni periodiche, tenendo anche conto delle segnalazioni loro pervenute, comunicano, a loro volta, sempre con atto formale, le stesse notizie:
 - al nucleo T.P. ubicato nella sede in cui ha termine la traduzione;
 - ai nuclei di T.P. posti lungo il percorso, per precisare loro quali detenuti e/o quali internati siano ad essi diretti, onde possano provvedere a rilevarli, allo scalo ferroviario, al passaggio della traduzione;
 - al nucleo T.P. intermedio ubicato nella località dalla quale ha origine nello stesso giorno altra traduzione periodica per altre direzioni (in questo caso preciseranno anche le località di destinazione dei detenuti o degli internati poste lungo l'itinerario del convoglio in coincidenza), onde esso possa provvedere tempestivamente, a sua volta, alle previste segnalazioni;

- al nucleo T.P. di origine di altra traduzione periodica che incroci il convoglio in uno scalo intermedio; ciò per consentirgli di provvedere alle prescritte segnalazioni.

Gli stessi nuclei T.P. estendono le segnalazioni sopra indicate ai nuclei provinciali o interprovinciali ove istituiti **solo se sono previste soste con movimento di detenuti ed internati ed all'area** traduzioni e piantonamenti **costituita** presso il Provveditorato regionale.

c. **il coordinatore del** nucleo T.P. ubicato nella località da cui ha origine la traduzione, prima della partenza, consegna al capo scorta apposito elenco contenente le informazioni sui movimenti di ricezione e/o di consegna di detenuti o internati, previsti lungo l'itinerario della traduzione. Di essi dovrà essere presa nota sul "registro dei servizi di traduzione". Il capo scorta, al ritorno nella sede di origine, rende conto del suo operato e riferisce circa gli inconvenienti eventualmente verificatisi. Quelli che comportano l'assunzione di urgenti provvedimenti dovranno essere riferiti anche al **coordinatore** del nucleo T.P. della località di arrivo.

d. Qualora, per circostanze impreviste, fosse necessario consegnare alla traduzione in transito detenuti o internati in numero superiore a quello preventivamente segnalato alla stazione di origine, il nucleo T.P. intermedio che effettua la consegna:

- è tenuto a dare tempestiva comunicazione del fatto ai nuclei T.P. dislocati lungo il percorso della traduzione eventualmente interessati alla ricezione, non preventivata, di detenuti o internati;
- ha l'obbligo di fornire la scorta di rinforzo che eventualmente fosse necessaria, in considerazione delle aumentate esigenze di sicurezza.

§ 2. Comunicazioni da effettuarsi da parte dei coordinatori dei nuclei T.P. con riguardo alle traduzioni straordinarie.

Nel caso di traduzioni straordinarie i **coordinatori dei nuclei T.P.** provvedono ad informare della traduzione il superiore livello organizzativo competente, circa il luogo di partenza, di destinazione finale o di sosta della traduzione.

Nel quadro delle segnalazioni sopra dette i **coordinatori** dei nuclei T.P. interessati alla traduzione devono provvedere, in tempo utile, ad avvertire le direzioni degli istituti ubicati nelle località di arrivo e di sosta della traduzione, ai fini della ricezione e della custodia dei detenuti o degli internati.

§ 3. Comunicazioni alle altre forze di polizia.

Nel quadro delle comunicazioni da effettuarsi, secondo le modalità sopra specificate, per tutte le traduzioni, **relativamente a** quelle che concernono detenuti ad alta sicurezza o detenuti e internati sottoposti a particolare regime di sorveglianza, i nuclei T.P. interessati (di partenza, intermedi, di sosta e di arrivo), **devono** segnalare la traduzione con comunicazioni riservate alle Questure ed ai Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri interessati per competenza territoriale ai fini della assistenza prevista dall'articolo 6 del D.I. 9 luglio 1991 e dall'art. 3, comma 2 del D.I. 11 aprile 1997.

CAPITOLO III - TRADUZIONI SU STRADA

§ 1. Mezzi di trasporto

Le traduzioni su strada si effettuano con gli automezzi normali o protetti, in dotazione al Corpo **di polizia penitenziaria** e al Ministero di Grazia e Giustizia, destinati allo specifico servizio.

Quando è necessario, e per il tratto strettamente indispensabile, i detenuti e gli internati possono essere tradotti a piedi.

In tal caso si applicano le misure di seguito previste.

§ 2. Entità della scorta.

Sull'argomento si rinvia ai criteri stabiliti nel Capitolo I, paragrafo 9, delle presenti disposizioni.

§ 3. Organizzazione delle traduzioni.

L'organizzazione delle traduzioni straordinarie compete ai **coordinatori** dei nuclei T.P. i quali dovranno in particolare:

- definire l'impiego del mezzo e del personale di scorta più idonei;
- comunicare al capo scorta, con assoluto riserbo, i tempi e l'itinerario, ivi comprese le eventuali soste programmate, per il pernottamento o per esigenze logistiche;
- effettuare le prescritte segnalazioni preventive agli altri nuclei T.P. interessati nonché alle altre forze di polizia per le opportune misure di vigilanza e di assistenza;
- prevedere, per le traduzioni con percorso superiore ai 500 chilometri:

- 1) che facciano parte della scorta autisti di ricambio: uno, da comprendersi nel numero del personale di scorta, quando la traduzione non presenti particolari difficoltà, due, da

- aggiungere, invece, al contingente del personale di scorta, quando la traduzione sia ritenuta di particolare rilevanza operativa;
- 2) che il cambio degli autisti avvenga ogni **tre** ore, per una durata giornaliera di guida, per ciascun autista, non superiore alle otto ore;
 - 3) che la durata delle tappe non sia, di regola superiore alle **dodici** ore;

 - 4) che l'eventuale sosta, dopo ciascuna tappa, sia di **dodici** ore;
 - 5) che la sosta sia programmata in funzione della possibilità di custodire i detenuti o gli internati in istituti adeguati, di ricoverare il mezzo e di alloggiare convenientemente il personale.

§ 4. Modalità operative

Tali soste dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Centrale Detenuti.

In caso di emergenza (cfr. Cap. I, §§ 28, 29 e 30) ed in tutti i casi in cui si renda necessaria l'assistenza di uomini e mezzi, le soste della traduzione dovranno essere effettuate, per quanto possibile, presso gli istituti penitenziari o presso strutture delle altre forze di polizia opportunamente allertate e comunque previa adozione di adeguate misure di sicurezza.

In presenza di guasti meccanici o di altre circostanze eccezionali che dovessero bloccare il veicolo, il personale di scorta, ad eccezione dell'autista e del capo scorta, non deve scendere dall'automezzo se non dopo l'intervento di personale e mezzi inviati di supporto, dal livello organizzativo **del Corpo di polizia penitenziaria** contattato ovvero da altre forze di polizia.

Durante tutta la durata della traduzione, in specie se interessante detenuti ad alta sicurezza o sottoposti a regime di particolare sorveglianza, è indispensabile che il capo scorta mantenga costantemente il collegamento, utilizzando i mezzi di comunicazione in dotazione, sia con il livello organizzativo **del Corpo** più vicino sia con le forze di polizia per rappresentare eventuali esigenze e richiedere supporti.

Per **l’effettuazione delle comunicazioni** deve essere posta in atto formale procedura di identificazione.

Qualora ci si trovi di fronte a situazioni riferite all'ordine ed alla sicurezza pubblica, non previste all'inizio della traduzione e, comunque sopravvenute nonché quando l'atteggiamento assunto dai traducendi lo richiedano, il capo scorta oltre ad adottare, immediatamente, tutte le misure di sicurezza ritenute opportune richiede ai livelli organizzativi **del Corpo** più prossimi ed alle altre forze di polizia, la necessaria assistenza.

Particolari precauzioni, compresa eventualmente quella del rinforzo della scorta, dovranno essere adottate alla partenza, durante le eventuali soste ed all'arrivo della traduzione **nonché** tutte le volte che le operazioni di discesa del traducendo del mezzo non **avvengano** all'interno di istituti penitenziari.

§ 5. Traduzioni su strada anche per località servite da ferrovia.

Di massima, non si ricorre alle traduzioni su strada se le località da raggiungere sono comprese nelle tratte servite dalle traduzioni periodiche per ferrovia.

Tuttavia, il **coordinatore** del nucleo T.P., qualora lo giudichi indispensabile, può fare uso degli automezzi attrezzati in sostituzione del treno, di regola, nei casi di:

- a. traduzione da una località ad un'altra, **quando entrambe** siano prive di scalo ferroviario ovvero quando la prima e la seconda distino dai rispettivi scali ferroviari più di **cinque** chilometri;
- b. traduzione di infermi di mente, di persone affette da malattie infettive o da menomazioni;
- c. traduzione di detenuti ad alta sicurezza e di soggetti sottoposti a particolare regime di sorveglianza;

- d. traduzione di persone che devono essere presentate all'Autorità Giudiziaria entro un termine perentorio, quando la richiesta non sia giunta in tempo utile e non sia comunque possibile usufruire del mezzo ferroviario;
- e. traduzioni di minorenni;
- f. traduzioni di detenuti o internati che è necessario allontanare urgentemente dagli istituti in cui sono ristretti, per motivi di sicurezza, di incolumità personale o per altre ragioni quali, ad esempio, improcrastinabili esigenze dell'Autorità Giudiziaria.

Per il trasporto di detenuti o internati ammalati, la richiesta dell'automezzo attrezzato deve essere sempre corredata dall'attestazione del sanitario comprovante la necessità di effettuare la traduzione su strada anziché **per** ferrovia.

I **coordinatori** dei nuclei T.P., tuttavia, potranno disporre - ove lo giudichino indispensabile - che la traduzione sia eseguita su strada, anziché **per** ferrovia, anche **in ipotesi** non comprese fra quelle sopra descritte, nel caso di traduzioni di breve percorso.

§ 6. Controllo degli automezzi.

Il controllo da effettuarsi sugli automezzi, prima dell'inizio della traduzione, deve tendere:

- ad accertare la perfetta efficienza del mezzo e delle relative dotazioni di bordo;
- a verificare che siano osservate le norme igieniche, ivi comprese le periodiche disinfezioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo si rinvia, in particolare, al Capitolo I, § 7, punti 3) e 7).

§ 7. Sistemazione del personale e dei traducendi.

Nelle traduzioni eseguite, su strada, con gli automezzi del Corpo **di polizia penitenziaria** o del Ministero di Grazia e Giustizia destinati allo specifico servizio, gli occupanti prendono posto nel modo seguente:

- i detenuti sono sistemati nelle apposite celle;
- il personale di scorta prende posto sui sedili ad esso destinati, ubicati nelle immediate adiacenze delle celle;
- il capo scorta, dopo aver chiuso le celle, serra il portellone del vano cellulare e si sistema accanto al posto di guida.

Anche nel caso in cui la traduzione venga effettuata con l'appoggio di altre autovetture, il capo scorta prende sempre posto sull'automezzo che trasporta il traducendo.

La scelta del personale da impiegare nel servizio di supporto, su unità automontate, deve essere operata, con diligenza, dal **coordinatore** del nucleo T.P. di concerto con il capo scorta.

Nel caso di traduzione effettuata con le modalità sopra descritte, gli automezzi assumono una formazione in copertura a stretto contatto, con la prima autovettura di scorta che precede sempre l'automezzo cellulare e con la seconda che lo segue.

Se la traduzione avviene con ambulanza non di proprietà dell'Amministrazione **penitenziaria**, scortata, il capo della scorta prende posto a fianco dell'autista dell'autovettura di scorta, mentre il rimanente personale prende posto nel vano ove è ospitato il detenuto o l'internato.

L'autovettura in appoggio segue sempre l'ambulanza.

Qualora la traduzione avvenga, in via eccezionale, con ambulanza dell'Amministrazione penitenziaria, il personale di scorta vi si colloca secondo le disposizioni del **coordinatore** del nucleo T.P. e, comunque, di massima, con il capo della scorta a fianco dell'autista e con il personale di scorta all'interno del vano trasportati.

Potrà, comunque, essere previsto anche il supporto di altre autovetture.

E' compito degli autisti e del capo della scorta valutare lo stato della viabilità evitando, comunque, che tra le vetture di scorta ed il mezzo che trasporta il detenuto o l'internato, si crei uno spazio sufficiente a determinare la separazione del convoglio.

§ 8. Prescrizioni sulla condotta di guida effettuata con l'uso dei dispositivi acustici e luminosi di emergenza.

E' opportuno tenere presente che la condotta di guida, anche nella ipotesi del ricorso all'uso dei dispositivi di emergenza, deve essere improntata alla massima prudenza, per scongiurare il verificarsi di incidenti che possono essere di grave pregiudizio per la sicurezza della traduzione.

A tal fine, qualora sia necessario azionare i dispositivi acustici e luminosi di emergenza, va tenuto presente che:

- approssimandosi ai crocevia è sempre necessario ridurre la velocità e conservare spazi di manovra idonei ad evitare collisioni con altri veicoli e/o l'investimento di pedoni;
- nei centri abitati la velocità degli automezzi deve essere commisurata alle situazioni e comunque moderata;
- quando si procede al sorpasso di veicoli incolonnati bisogna tenere conto che è sempre possibile la improvvisa manovra di svolta o lo spostamento di corsia da parte dei conducenti dei veicoli che non abbiano recepito i segnali emessi dai dispositivi di emergenza.

CAPITOLO IV - LE TRADUZIONI PER FERROVIA

§ 1. Generalità.

Le traduzioni per ferrovia sono effettuate mediante le automotrici dell'Amministrazione Penitenziaria.

§ 2. Tipi di traduzione.

Per ferrovia sono eseguite le traduzioni periodiche, che possono essere:

- dirette;
- con corrispondenza.

In relazione alle tratte impegnate, le traduzioni si distinguono in:

- intercompartimentali, quando sono effettuate tra località di differenti compartimenti ferroviari;
- compartimentali, se si sviluppano in un solo compartimento.

Il calendario del transito **delle automotrici** sul territorio nazionale, redatto dalle FF.SS. S.p.A., a seconda della stagione, è **concordato con il** Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

§ 3. Mezzi rotabili impiegati.

Per le traduzioni su ferrovia sono impiegate le automotrici dell'Amministrazione penitenziaria.

a) Camere di sicurezza presso gli scali ferroviari.

Negli scali ferroviari importanti, o almeno in quelli ove hanno origine e termine le traduzioni periodiche, deve essere a disposizione del nucleo T.P. una camera di sicurezza o altro idoneo locale.

b) Accompagnamento dei detenuti o internati allo scalo ferroviario e controllo delle automotrici.

- 1) I detenuti o gli internati posti in traduzione sono accompagnati allo scalo ferroviario qualche tempo prima della partenza del treno, utilizzando gli automezzi del Corpo o dell'Amministrazione predisposti per lo specifico servizio. Essi, di regola, devono essere parcheggiati sulla banchina di sosta del convoglio. Ove ciò non sia possibile, i traducendi sono trattenuti nella camera di sicurezza o nell'apposito locale messo a

disposizione dalle FF.SS. S.p.A., per provvedere meglio alla custodia dei soggetti da tradurre e per sottrarre i medesimi alla curiosità del pubblico. A tale scopo, e quando possibile, i detenuti e gli internati vengono fatti transitare nei passaggi di servizio. Gli spostamenti sono effettuati a debita distanza dal flusso dei passeggeri. Gli stessi criteri devono essere seguiti nelle stazioni di arrivo e/o di sosta.

2) Il controllo da effettuarsi, da parte del personale di scorta, sulle automotrici dell'Amministrazione, deve tendere a:

- ricercare eventuali oggetti dimenticati ovvero collocativi intenzionalmente allo scopo di favorire tentativi di evasione o di autolesionismo da parte dei detenuti o degli internati;
- rilevare l'esistenza di sconessioni;

- accertare eventuali guasti

A tale scopo il capo scorta prima di immettere i traducendi nelle celle del mezzo ferroviario, con l'ausilio di parte delle unità di personale inviate a temporaneo rinforzo della scorta per le operazioni di trasbordo, procede alla accurata ispezione delle celle e di tutti i locali interessati alla traduzione.

L'ispezione dei vari ambienti deve seguire il seguente ordine:

- servizi igienici;
- lavandini;
- camere di sicurezza;
- corridoi adiacenti.

Di ogni ambiente devono essere controllata attentamente la tenuta della porta, l'efficienza delle sbarre e la funzionalità dei vari impianti (igienici, di illuminazione, di riscaldamento, di presa d'aria).

I capi scorta, nell'eseguire le varie operazioni di competenza, devono avere cura di non procurare ritardo alla partenza dei treni.

La segnalazione di eventuali guasti o anomalie rilevate durante le operazioni di controllo deve essere sollecitamente inoltrata al nucleo T.P. territorialmente competente.

§ 4. Entità e sistemazione del personale di scorta e misure di sicurezza particolari.

Per quanto riguarda l'entità della scorta si rinvia ai criteri stabili nel Cap. I § 9 delle presenti disposizioni.

Per le operazioni di trasbordo dei detenuti o degli internati, il capo della scorta utilizzerà anche le unità di personale inviate dal nucleo T.P. in temporaneo rinforzo, per rendere più sicure le operazioni di trasbordo e quelle di controllo dei mezzi.

Durante il percorso, da e per lo scalo ferroviario, o durante le operazioni di trasbordo dei traducendi, il capo scorta porrà in essere tutte le cautele ritenute opportune per prevenire evasioni o altri inconvenienti.

Il personale che ha effettuato una traduzione può, nel viaggio di ritorno alla sede di provenienza, scortare altri detenuti o internati che devono raggiungere istituti penitenziari posti lungo la tratta ferroviaria.

Quanto alle misure di sicurezza da adottarsi deve tenersi presente che:

- all'atto della partenza, il capo scorta, appena i traducendi ed il personale di scorta sono saliti sulla vettura chiude la porta di accesso all'automotrice a chiave, che provvede a conservare personalmente.

La porta verrà riaperta, dal capo scorta, soltanto:

- 1) al termine della traduzione;
- 2) per consegnare o ricevere detenuti o internati durante le soste, negli scali previsti ovvero in situazioni di emergenza e per indifferibili necessità da valutarsi volta per volta dal capo scorta;
- 3) nel caso di visite ispettive.

Il personale incaricato dell'ispezione, anche se in uniforme, ha l'obbligo di esibire al capo scorta la propria tessera personale di riconoscimento.

Il capo scorta prima di consentire l'ispezione dovrà chiedere conferma dell'identità di chi effettua l'ispezione tramite il livello organizzativo più vicino.

Inoltre, va tenuto presente che:

- le porte degli ambienti ove vengono sistemati i traducendi devono essere sempre chiuse a chiave;
- la chiave o le chiavi devono essere conservate personalmente dal capo scorta;
- debbono essere costantemente controllati i detenuti o gli internati;
- in caso sia necessario aprire la porta di una cella - operazione da effettuarsi solo in caso di effettiva necessità e possibilmente mentre il treno è in movimento - la vigilanza dinanzi alla cella da aprire deve essere tale che le unità di personale presenti all'operazione siano in misura superiore quantomeno alla metà dei detenuti o internati custoditi nella cella stessa;
- di norma non si deve mai aprire più di una cella per volta;

NUOVO SCHEMA DI “MODELLO ORGANIZZATIVO”

- durante il percorso il personale non impegnato in specifiche operazioni deve sistemarsi negli appositi vani ad esso riservati. Il capo scorta, si colloca, di massima, vicino alla porta di accesso alla carrozza;
- ad ogni richiesta dei traducendi il personale di vigilanza informerà il capo scorta per riceverne le disposizioni più opportune;
- le bevande eventualmente acquistate per conto dei traducendi devono essere consegnate ai medesimi in recipienti di carta o di plastica;
- i colli contenenti gli effetti personali dei traducendi devono essere sistemati in una cella senza detenuti o internati oppure in altri vani a ciò riservati;

All'approssimarsi della stazione ove ha termine la traduzione ed al fine di evitare ritardi, i traducendi devono prepararsi con anticipo alle operazioni di uscita dall'**automotrice** che, giunta a destinazione viene dirottata su un binario all'uopo individuato.

Esaurite le operazioni di sistemazione dell'automotrice, i traducendi escono in successione ed in numero proporzionato ai posti disponibili sugli automezzi attrezzati che li attendono.

Questi devono essere già pronti ed opportunamente presidiati, in un luogo appartato dello scalo ferroviario.

Prima di scendere dall'**automotrice** i detenuti o gli internati prendono con sé i colli con gli effetti personali.

I colli vengono, quindi, sistemati sotto i sedili degli automezzi predisposti per la traduzione o, quando esistano, sulle retine portabagagli degli stessi.

Qualora il numero di automezzi predisposti per la traduzione dalla stazione ferroviaria agli istituti di pena non fosse sufficiente a trasferire i traducendi in un'unica soluzione, l'operazione è ripetuta, sino al completo trasferimento dei detenuti o degli internati.

Qualora sia ritenuto indispensabile, per motivi di sicurezza, i detenuti vengono tradotti agli istituti penitenziari uno per volta.

§ 5. Soste prolungate a seguito di eventi vari e prosecuzione della traduzione su strada.

Nel caso in cui la pianificata traduzione per ferrovia dovesse subire, durante l'esecuzione, variazioni di orario per cause diverse, quali ritardi, disordini, incidenti, ed altro da cui derivi la necessità di soste prolungate nelle stazioni, il capo scorta dovrà ragguagliare, con i mezzi di comunicazione in dotazione, il **coordinatore** del nucleo T.P. competente per territorio per i provvedimenti del caso.

Questi informerà anche il livello organizzativo superiore. Qualora la sosta non prevista dovesse verificarsi in prossimità dello scalo ferroviario, ove ha termine la traduzione, questa, su disposizione del nucleo T.P. competente per territorio, potrà essere fatta proseguire su strada.

CAPITOLO V - TRADUZIONI PER VIA D'ACQUA

§ 1. Documentazione necessaria.

Per effettuare la traduzione per via d'acqua occorre che i componenti della scorta si muniscano dei documenti appresso indicati:

- a. degli appositi scontrini sui quali deve essere apposta, a cura del **coordinatore** del nucleo T.P., la dicitura: "trasporti con pagamento a carico del Ministero di Grazia e Giustizia". Nel quadro delle intese da stabilirsi con l'agenzia marittima, volta per volta interessata, si deve tenere conto che questa, di massima, è tenuta ad accordare l'imbarco ad un numero di

NUOVO SCHEMA DI “MODELLO ORGANIZZATIVO”

detenuti o internati pari ai posti disponibili nelle celle di sicurezza appositamente attrezzate, la cui capienza varia in relazione al tipo di nave;

- b. delle credenziali per il rilascio dei biglietti di imbarco da fornirsi a cura della direzione dell'istituto penitenziario che ha disposto la traduzione;
- c. dell'ordine di traduzione, che deve contenere anche l'indicazione del luogo di imbarco e di quello di sbarco.

Quest'ultimo deve corrispondere, di regola, alla località più vicina a quella di destinazione del traducendo.

§ 2. Prosecuzione della traduzione via mare.

Qualora la traduzione, iniziata per strada o per ferrovia, debba proseguire via mare, il **coordinatore** del nucleo T.P. che organizza la traduzione:

- deve sempre richiedere preventivamente al nucleo T.P. competente sullo scalo di imbarco, la conferma della disponibilità dei posti nelle camere di sicurezza delle navi.

- deve provvedere alle necessarie comunicazioni, non soltanto ai livelli organizzativi competenti sulle località di sosta e di destinazione della traduzione, ma anche a quelli di imbarco e sbarco.

§ 3. Assistenza agli scali marittimi.

a) Scali di imbarco

I livelli organizzativi regionali o provinciali, ove istituiti, debbono vigilare a ché i nuclei T.P. competenti territorialmente:

NUOVO SCHEMA DI “MODELLO ORGANIZZATIVO”

- prestino sempre assistenza alle traduzioni in arrivo e in partenza, assicurando i necessari adempimenti amministrativi presso l'agenzia marittima e facilitando le operazioni di imbarco e di sistemazione a bordo della scorta e dei traducendi;
- provvedano, se necessario e quando richiesto, a rinforzare la scorta nella delicata fase di imbarco;
- predispongano adeguate misure di sicurezza per le traduzioni di detenuti definiti ad alta sicurezza e di traducendi sottoposti a particolare regime di sorveglianza.

b) scali di sbarco.

I livelli organizzativi regionali o provinciali ove istituiti, debbono vigilare acchè, da parte dei nuclei T.P. competenti territorialmente:

- - siano stati approntati adeguati mezzi e personale di scorta sufficiente per la prosecuzione della traduzione;

- si sia provveduto, ove necessario e quando richiesto, a rinforzare la scorta nella delicata fase di sbarco;
- siano state predisposte adeguate misure di sicurezza per le traduzioni di detenuti definiti ad alta sicurezza e comunque di traducendi sottoposti a particolare regime di sorveglianza.

§ 4. Accompagnamento dei detenuti o internati alle località di imbarco.

Per quanto riguarda la sosta dei detenuti o internati nelle località di imbarco, devono essere osservate le norme previste per le traduzioni per ferrovia, con l'avvertenza che i

traducendi, - tenute presenti, per quanto possibile, le prescritte cautele - devono essere condotti a bordo della nave nell'imminenza della partenza.

In mancanza di camere di sicurezza o di idonei locali per la custodia, specie se il traducendo è qualificato ad alta sicurezza o sottoposto a regime di particolare sorveglianza, si dovrà ritardare il più possibile l'arrivo in porto dell'automezzo con il quale la traduzione viene eseguita via terra, in modo da evitare lunghe soste sulle banchine, nel corso delle quali, comunque, dovranno sempre essere adottate idonee misure di sicurezza.

§ 5. Entità della scorta e sistemazione dei detenuti e degli internati.

Circa l'entità della scorta si rinvia ai criteri stabiliti nel Cap. I par. 9 delle presenti disposizioni sempre che la nave sia dotata di camere di sicurezza.

All'atto dell'imbarco e dello sbarco, il nucleo T.P. competente per territorio fornirà una adeguata integrazione di personale per le operazioni di trasbordo.

All'atto dello sbarco e quando la traduzione debba proseguire per via di terra con altra scorta, quella cedente collabora, in temporaneo rinforzo della scorta subentrante, per

le operazioni di trasbordo dei traducendi:

- a. I detenuti e gli internati, a bordo, devono essere custoditi nelle camere di sicurezza, normalmente, con le mani libere.
- b. Per le misure di vigilanza e sicurezza da adottarsi, il capo scorta si uniformerà alle disposizioni previste per le traduzioni a mezzo ferrovia, purché non siano in contrasto con le norme cui devono sottostare tutti gli altri viaggiatori e la cui osservanza è specifica responsabilità del comandante della nave.

In tale contesto, le misure di vigilanza - ove manchino celle appositamente attrezzate - dovranno essere attuate sulla base delle intese definite con lo stesso comandante.

- Al riguardo si rammenta:
- che il comandante della nave, agli effetti dell'articolo 57 del codice di procedura penale, è ufficiale di polizia giudiziaria riguardo ai reati commessi a bordo dell'imbarcazione in corso
- di navigazione, nonché riguardo agli atti di P.G. ordinati e alle delegazioni disposte dall'Autorità Giudiziaria (art.1235 del codice della navigazione);
- che tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave (art.186 del codice della navigazione);
- che i passeggeri, all'atto dell'imbarco, devono consegnare al comandante della nave, che provvede a custodirle fino al momento dello sbarco, le armi e le munizioni in loro possesso.

Il ritiro delle armi o munizioni nei confronti di coloro che le detengono a causa del loro Ufficio o servizio è ammesso solo per gravi ed accertate ragioni da indicarsi con apposita dichiarazione all'atto del ritiro (art.384 regolamento navigazione marittima).

§ 6. Riposo del personale di scorta.

Il capo scorta, durante la traversata, stabilisce turni di riposo per il personale in modo che siano sempre assicurate la continuità e la piena efficienza della vigilanza.

§ 7. Misure di sicurezza particolari.

Per le misure di sicurezza da adottarsi nei confronti dei traducendi valgono le norme dettate nel capitolo IV delle presenti disposizioni.

§ 8. Traduzioni a mezzo natanti del Corpo.

Sono da considerarsi eccezionali e sono effettuate in caso di emergenza previa autorizzazione del Provveditorato regionale.

CAPITOLO VI - TRADUZIONI PER VIA AEREA

§ 1. Norme generali.

La traduzione dei detenuti o degli internati per via aerea deve essere autorizzata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

§ 2. Mezzi di trasporto.

a) Le traduzioni per via aerea possono essere effettuate con velivoli militari, in occasione di trasferimenti collettivi di detenuti o per altri motivi contingenti non prevedibili.

Le eventuali richieste devono essere rivolte dai livelli organizzativi interessati alla traduzione al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con l'indicazione:

- delle generalità dei detenuti da trasferire, di quelle del capo scorta e degli altri componenti della scorta;
- della località di decollo e di atterraggio;
- dell'ora di partenza prevista.

b) Le traduzioni per via aerea possono essere effettuate anche con aeromobili civili, il cui impiego è così regolato:

- l'imbarco su velivoli di linea nazionale è subordinato **ad autorizzazione ministeriale;**

- il capo della scorta deve prendere contatti con il comandante dell'aereo per concordare le modalità di imbarco e la sistemazione a bordo dei traducendi e dei componenti della scorta, tenendo conto, peraltro, che non è ammessa ingerenza circa la collocazione del personale di scorta rispetto ai traducendi, le modalità di esecuzione della vigilanza e l'armamento della scorta.

Il capo scorta esibisce al comandante dell'aereo un certificato medico attestante le condizioni di salute del detenuto o internato e la mancanza di controindicazioni al trasporto con il mezzo aereo.

§ 3. Entità, armamento, equipaggiamento ed uniforme della scorta.

Nell'ipotesi in cui per la traduzione sia impiegato un aeromobile civile di linea, considerata la particolarità della traduzione, l'entità della scorta, riferita ad un solo detenuto o internato, non dovrà essere inferiore a n.3 unità del Corpo oltre al capo scorta.

L'armamento, a bordo, è costituito dalla pistola di ordinanza munita di n.2 caricatori. Detta arma, durante la permanenza sull'aeromobile dovrà essere tenuta senza colpo in canna, con la sicurezza inserita e priva di caricatore. In aggiunta all'ordinario equipaggiamento previsto può essere disposto, ove ritenuto necessario, l'uso di giubbetti e

caschi antiproiettile che dovranno essere indossati dal personale di scorta, durante le operazioni di salita e/o discesa del traducendo dall'aereo.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare, a bordo dell'aeromobile, gli apparati radio e/o i radiotelefoni eventualmente in dotazione.

§ 4. Assistenza agli scali aerei.

I nuclei T.P. ubicati nelle località sedi di aeroporti assicureranno, anche tramite le unità del Corpo eventualmente dislocate presso gli scali aeroportuali, l'assistenza necessaria al personale che effettua le traduzioni.

I nuclei T.P. competenti territorialmente sugli scali aerei osserveranno, per quanto applicabili, le norme dettate per l'assistenza alle traduzioni via mare.

§ 5. Traduzione di detenuti trasferiti in uno stato estero ovvero trasferiti in Italia per l'esecuzione della pena e degli estradati ed estradandi.

Nelle traduzioni **di detenuti trasferiti in uno stato estero ovvero trasferiti in Italia per l'esecuzione della pena nonché degli** estradati ed estradandi da ricevere o consegnare alle forze di polizia incaricate della traduzione internazionale, il Corpo di polizia penitenziaria è incaricato di ricevere o consegnare, alle predette Forze di Polizia, il soggetto da tradurre, da o fino al posto di frontiera. All'atto del ricevimento o consegna del traducendo, il personale del Corpo deve effettuare le necessarie operazioni di perquisizione personale, di controllo della documentazione, dei bagagli e degli oggetti portati al seguito dal soggetto da tradurre.

Dovrà essere, altresì, debitamente compilata la prevista modulistica per la consegna o la ricezione dei traducendi, della documentazione che li riguarda, del denaro e degli oggetti.

CAPITOLO VII - “DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI TIPI DI TRADUZIONI”

Generalità.

Sono attribuiti, **come si è detto, (parte prima, capitolo primo, § 2)** alla competenza del personale del Corpo di polizia penitenziaria le traduzioni:

- dei detenuti e degli internati dagli istituti penitenziari alle aule di giustizia;

NUOVO SCHEMA DI “MODELLO ORGANIZZATIVO

- dei detenuti dagli istituti di pena ai luoghi stabiliti dall’Autorità Giudiziaria nei quali i detenuti usufruiscono della misura degli arresti domiciliari;
- dei detenuti dai luoghi in cui fruiscono degli arresti domiciliari alle aule di giustizia, agli istituti di pena ovvero agli altri luoghi disposti dall’Autorità Giudiziaria

§ 1) Incombenze del personale del Corpo di Polizia penitenziaria nelle aule di giustizia.

Ferme rimanendo le competenze dell’Arma dei carabinieri per lo svolgimento dei compiti di polizia d’udienza, compete al personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria:

- a) la traduzione di detenuti e degli internati innanzi **all’Autorità Giudiziaria**;
- b) la traduzione e la custodia dei detenuti e degli internati nelle sale d’udienza.

Circa l’ipotesi descritta sub a), il personale addetto alla scorta del detenuto o dell’internato, si attiene alle disposizioni impartite dal magistrato innanzi al quale il detenuto o l’internato deve essere tradotto.

Con riguardo all’ipotesi descritta al punto b) è necessario:

- che il **coordinatore** del nucleo T.P. che effettua la traduzione prenda contatti preventivi con il magistrato che presiede il dibattimento circa le modalità di espletamento del servizio con riguardo alle traduzioni dei detenuti e degli internati in aula;
- che il numero degli agenti da impiegare in detti servizi sia proporzionato a quello dei detenuti e degli internati, al grado di pericolosità degli stessi, al numero delle porte di accesso e alle condizioni di sicurezza della sala di udienze nonché all’importanza del dibattimento;
- che il personale di Polizia penitenziaria incaricato della traduzione e della custodia dei detenuti si attenga alle disposizioni impartite in materia accertandosi, altresì, prima di sistemare i detenuti o gli internati nelle camere di sicurezza esistenti presso le aule di udienza, che le predette siano accuratamente controllate e che offrano tutte le garanzie atte ad impedire tentativi di evasione;

NUOVO SCHEMA DI “MODELLO ORGANIZZATIVO”

- che uno o più agenti, a seconda del numero dei detenuti o degli internati e della loro pericolosità, provvedano alla vigilanza, evitando, soprattutto, che si avvicinino ad essi persone estranee;
- che durante il dibattimento il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria tenga sempre contegno composto e riservato rimanendo sempre in piedi ed a capo coperto. Non deve rivolgere la parola a chicchessia e tanto meno agli imputati;
- che il personale di Polizia penitenziaria, addetto alla custodia dei detenuti eserciti attiva ed ininterrotta vigilanza specie se trattasi di detenuti pericolosi, imputati di gravi reati ovvero sottoposti a particolare regime di sorveglianza;
- che il personale non si lasci distrarre dall’interesse che suscita il dibattimento, da eventuali manifestazioni rumorose del pubblico ovvero da qualsiasi altro fatto che accada in udienza;
- che il personale sorvegli ininterrottamente i detenuti e vigili le uscite in considerazione del fatto che, durante il dibattimento, ai detenuti non devono - di norma - essere applicati mezzi di coercizione.

Nel caso in cui in uno stesso dibattimento siano presenti, unitamente alle rispettive scorte traducendi, detenuti provenienti da istituti di pena diversi, il coordinatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti ubicato nella località in cui si svolge il processo, opportunamente informato dal Provveditorato Regionale, designa un proprio delegato, di idonea qualifica, perché presenti al dibattimento.

Il predetto, previe intese con il magistrato che presiede il dibattimento, coordina le operazioni di afflusso e di sistemazione dei detenuti nelle celle di sicurezza (cc.dd.

gabbie) eventualmente esistenti nell’aula, sovrintende alle operazioni di controllo e di ispezione delle celle che ospitano i detenuti, impartisce disposizioni circa la collocazione dei componenti delle diverse scorte.

§ 2) Incombenze del personale del Corpo di polizia penitenziaria nel caso di traduzioni dei detenuti ai luoghi stabiliti per l’espletamento della misura degli arresti domiciliari nonché per la traduzione dei medesimi detenuti dai predetti luoghi alle aule di giustizia, agli istituti di pena per revoca della misura, ovvero ad altri luoghi stabiliti dall’Autorità Giudiziaria.

NUOVO SCHEMA DI “MODELLO ORGANIZZATIVO

L’Autorità Giudiziaria può disporre che la misura degli arresti domiciliari sia espletata:

- a) presso strutture pubbliche di cura;
- b) presso una Comunità Terapeutica o altra struttura di accoglienza pubblica o privata;
- c) presso una privata abitazione.

Può, altresì, disporre che il detenuto raggiunga il luogo di espletamento degli arresti domiciliari opportunamente scortato.

Nei casi indicati alle lettere a) e b), la scorta del Corpo di polizia penitenziaria traduce il detenuto presso il luogo stabilito per l’espletamento della misura affidandolo in consegna al responsabile della struttura, pubblica o privata, ovvero di chi ne fa le veci, ricevendone attestazione di avvenuta consegna.

Nel caso si tratti di traduzione presso un luogo di cura farà fede la attestazione di avvenuto ricovero rilasciata dall’ufficio a ciò preposto.

Nel caso previsto dalla lettera c) il detenuto che debba fruire della misura degli arresti domiciliari presso la propria o altra abitazione vi sarà accompagnato dal personale di scorta.

Per abitazione deve intendersi, in senso proprio, l’appartamento o l’alloggio nel quale il detenuto deve espletare la misura.

Dell’avvenuta traduzione del detenuto sul luogo di fruizione della misura degli arresti domiciliari il capo scorta redigerà apposita dichiarazione da consegnarsi, al rientro in sede, al **coordinatore** del nucleo T.P..

Il personale del Corpo notizia il **coordinatore** del nucleo T.P. che ha disposto la traduzione nonché il responsabile del nucleo T.P. della località di destinazione della traduzione, quando diversa da quella ove è ubicato l’istituto di partenza, di ogni difficoltà o avvenimento degno di nota verificatosi durante l’espletamento del servizio, anche per le eventuali informative da rendersi all’Autorità Giudiziaria competente.

Va tenuto presente che in tutte le operazioni di traduzione sopra descritte il personale di scorta dovrà attenersi con scrupolo alle indicazioni dell’Autorità Giudiziaria, che, se di

NUOVO SCHEMA DI “MODELLO ORGANIZZATIVO

interesse per la traduzione, dovranno essere dettagliatamente indicate, dalla direzione dell'istituto, nel modello di richiesta della traduzione stessa.

Il **coordinatore** del nucleo T.P. che organizza la traduzione richiederà, nell'approntare la traduzione, tutti i chiarimenti ritenuti necessari per il migliore espletamento del servizio.

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
SEGRETERIA GENERALE - SEZIONE VII**

Appendice A
(alla circolare n. 3413/5863 del 19 marzo 1996)

Disposizioni transitorie per l'esecuzione del
servizio traduzioni dei detenuti e degli internati

§ 1. Gradualità e progressività della cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di Polizia Penitenziaria.

D.I. 8 gennaio 1996 (all. 1) (cfr. circolare n. 3415/5865 del 22 marzo 1996)

Il decreto interministeriale 8 febbraio 1996 stabilisce le modalità per la graduale e progressiva cessione del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Disciplina, altresì, il servizio per il trasporto dei detenuti e degli internati per la parte che resta affidata rispettivamente all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato, nella more della completa assunzione del servizio da parte del Corpo di Polizia Penitenziaria.

In particolare, l’art. 2 contiene l’indicazione delle regioni che, a decorrere dal 1 aprile, hanno assunto il servizio delle traduzioni, mentre il successivo art. 3 elenca i tipi di traduzione che, in questa prima fase, continueranno ad essere espletate dall’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalle altre Forze di polizia.

Più dettagliatamente, sono escluse, al momento, dalle competenze del Corpo di Polizia Penitenziaria:

a) le traduzioni e mezzo ferrovia;

b) le traduzioni dei detenuti “dissociati” e “collaboratori di giustizia” che continueranno ad essere effettuate, ai sensi dell’art. 2 punto 1) del D.I. 2.1.1985;

c) la traduzione dei detenuti militari e dei soggetti comunque ristretti in istituti di pena militari.

Le traduzioni dei detenuti, dagli istituti ai luoghi di fruizione degli arresti domiciliari e da questi agli istituti di pena per revoca della misura stessa ovvero agli altri luoghi indicati dall’Autorità Giudiziaria, saranno effettuate, almeno per il momento, in attesa che sulla questione si raggiunga una univoca interpretazione di concerto con le altre

Forze di Polizia, dal Corpo di Polizia Penitenziaria.

Questo ovviamente solo nei casi in cui gli istituti dai quali ha inizio la traduzione siano ubicati nelle regioni nelle quali il Corpo di Polizia Penitenziaria ha assunto il servizio delle traduzioni a decorrere dal 1° aprile 1996 (**cf. circolare n. 3427/5876 del 7 maggio 1986**).

Per tale ragione l'applicazione della disposizione impartita con **circolare n. 3415/5865 del 22 marzo 1996**, alla pag. 1, lettera d), è stata temporaneamente sospesa con **circolare n.3422/5872 del 4 aprile 1996** che ha pure sospeso l'applicazione della variazione (per soppressione), apportata con **circolare 3420/5870 del 27 marzo 1996**, alle disposizioni generali, in materia di arresti domiciliari, emanate con **circolare n. 3413/5863 del 19 marzo 1996**.

Le traduzioni sopra indicate saranno eseguite, di regola, dal Nucleo T.P. ubicato presso l'Istituto che ha “competenza territoriale” sul luogo in cui il detenuto fruisce della misura degli arresti domiciliari. (**cf. circolare n. 3422/5872**)

I Provveditori regionali, a fronte di segnalate difficoltà operative, potranno, eventualmente e sia pure con carattere di eccezionalità, disporre diversamente pur sempre, com'è ovvio, nell'ambito della propria competenza territoriale (**cf. circolare n. 3422/5872**).

I tipi di traduzione, invece, descritti ai punti a), b) e c) della **circolare n. 3415/5865** resteranno affidate, sull'intero territorio nazionale, all'Arma dei Carabinieri ed alle altre Forze di Polizia.

Va ricordato, altresì, ai sensi del comma 2 del citato art. 3, che il Corpo di Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° aprile 1996, ha assunto, sull'intero territorio nazionale, le traduzioni dei detenuti dagli istituti di detenzione ad idonee strutture del servizio psichiatrico ospedaliero, per l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in luogo di cura ai sensi dell'art. 286 del c.p.p., i relativi piantonamenti nel caso di cui sopra e anche qualora la misura in questione venga applicata a persone sottoposte a custodia cautelare provenienti

NUOVO SCHEMA DI “MODELLO ORGANIZZATIVO

dallo stato di libertà. Inoltre, sempre sull'intero territorio nazionale, il Corpo di Polizia Penitenziaria ha competenza ad effettuare i piantonamenti, **per ricovero nei luoghi di cura**, delle persone sottoposte a fermo di indiziato di delitto ovvero arrestate in flagranza di reati **nei casi in cui è prevista o disposta la conduzione in carcere** nonché la relativa traduzione in istituto penitenziario.

Sono esclusi, invece, dalla competenza del Corpo di Polizia Penitenziaria i piantonamenti degli arrestati nei procedimenti per direttissima avanti al Pretore ai sensi dell'art. 566 c.p.p.. In tal caso al piantonamento dei soggetti sopra indicati dovranno continuare a provvedere le Forze di Polizia che hanno operato l'arresto.

Quando, tuttavia, il Pretore dovesse disporre, ai sensi dell'art. 566 comma 4, che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'art. 386 c.p.p., il piantonamento **presso i luoghi di cura**, dovrà essere effettuato dal Corpo di Polizia Penitenziaria. (cfr. circolare n. 3428/5878 del 21.5.96).

Nelle regioni, infine, che hanno assunto il servizio delle traduzioni a decorrere dal 1° aprile p.v., il Corpo di Polizia Penitenziaria provvederà ad eseguire le traduzioni dei fermati e degli arrestati ricoverati in ospedale oltrechè agli istituti penitenziari, altresì, agli altri luoghi nei quali sia disposto dall' Autorità Giudiziaria.

Nelle regioni sopra indicate, il Corpo di Polizia Penitenziaria esegue, anche le traduzioni di cui al punto 6 del § 2, della circolare n. 3413/5863 del 19 marzo 1996.

Si ribadisce che il responsabile della traduzione (caposcorta) ha la possibilità di richiedere, in situazioni di emergenza attinenti alla sicurezza, l'intervento della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri del presidio competente per territorio.

La richiesta di intervento delle citate Forze di Polizia dovrà essere effettuata con i mezzi e le modalità precisate nella prefazione al manuale illustrativo del sistema radio gamma 400 e nella circolare n. 616865/898 del 20 marzo 1996.

§ 2

- a) Traduzioni dei detenuti e degli internati, effettuate via mare o con l'uso del mezzo aereo, dagli istituti delle regioni in cui il servizio delle traduzioni è stato assunto dal Corpo di Polizia Penitenziaria ad istituti o altri luoghi ubicati in regioni in cui al momento tale servizio è restato di competenza dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

b) Traduzioni dei detenuti e degli internati, effettuati via mare o con l’uso del mezzo aereo, dagli istituti delle regioni in cui il servizio delle traduzioni è restato di competenza dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato ad istituti o altri luoghi ubicati in regioni in cui il servizio delle traduzioni è stato assunto dal Corpo di Polizia Penitenziaria.

(cfr. circolare n. 3414/5864 del 20 marzo 1996, n. 3416/5866 del 27 marzo 1996, n. 3421/5871 del 30 marzo 1996, e lettera circolare n. 000229/S VII del 6 aprile 1996).

Ipotesi sub a) (cfr. circolare n. 3421/5871 del 30 marzo 1996)

Quando i detenuti ristretti negli istituti ubicati nelle sette regioni in cui, a decorrere dal 1 aprile, il Corpo di Polizia Penitenziaria ha assunto il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, debbono essere trasferiti ad istituti penitenziari di regioni non interessate al servizio, le traduzioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità.

Di norma esse sono di competenza del Corpo di Polizia Penitenziaria che vi provvede con gli uomini ed i mezzi dei nuclei T.P. degli istituti dai quali ha origine la traduzione.

Allorchè, però, le traduzioni su indicate vengono eseguite via mare o con l’uso del mezzo aereo, ne consegue che traducendi e scorta giungono negli scali portuali ed aeroportuali, siti in regioni nelle quali il Corpo di Polizia Penitenziaria non è interessato al servizio, privi degli automezzi necessari a proseguire la traduzione.

In questi casi il o i traducendi e la relativa scorta, saranno attesi, nel porto o nell’aeroporto di arrivo, da automezzi e conduttori dell’Arma dei Carabinieri con la quale la traduzione continuerà fino alla sede di destinazione finale.

E’ compito dei Sigg. Provveditori Regionali assumere accordi diretti con i competenti comandi dell’Arma dei Carabinieri circa le modalità esecutive del servizio.

(Ipotesi sub b.)

Nel caso di traduzioni effettuate via mare o con l’uso del mezzo aereo, provenienti dalle regioni in cui il Corpo di Polizia Penitenziaria non ha assunto il servizio delle traduzioni a decorrere dal 1° aprile 1996, e dirette ad istituti ubicati nelle regioni in cui il servizio è già stato assunto dal Corpo di Polizia Penitenziaria, il proseguimento delle

NUOVO SCHEMA DI “MODELLO ORGANIZZATIVO

traduzioni, dagli scali portuali ed aeroportuali, alle sedi di destinazione finale, dovrà essere effettuato con automezzi e conduttori del Corpo e con scorta dell'Arma dei Carabinieri.

Analoghe disposizioni sono state emanate, distintamente, per la regione Sardegna, con circolari n. 3414/5864 e 3416/5866 rispettivamente del 20 e 27 marzo 1996.

§ 3 Traduzioni dei detenuti a mezzo ferrovia.

(cfr. circolare n. 3417/5867 del 27 marzo 1996)

In forza del D.I. 8/2/96 la competenza ad effettuare le traduzioni per ferrovia, è restata, in questa prima fase, dell'Arma dei Carabinieri.

A tale tipo di traduzione è connessa, com'è ovvio, la necessità di provvedere all'accompagnamento dei traducendi dagli istituti penitenziari alle stazioni ferroviarie e viceversa.

Poichè, peraltro, l'Arma non ha più la disponibilità dei mezzi per le traduzioni, è necessario che questi ed i relativi conduttori, siano forniti dai nuclei T.P. ubicati presso gli istituti penitenziari cui sono diretti i traducendi ovvero da quelli dai quali i detenuti o gli internati sono posti in partenza.

§ 4 Traduzione dei detenuti estradandi e/o estradati.

(cfr. circolare n. 3428/5878 del 21.5.96 §§ 1 e 2 - all. n. 2 cit.)

§ 5 I piantonamenti in flagranza nei procedimenti per direttissima innanzi al pretore.

Precisazioni.

(cfr. circolare n. 3428/5878 del 21.5.96 § 3 - all. n. 2 cit.)

§ 6 Traduzioni degli internati.Precisazioni

(cfr. circolare n. 3428/5878 del 21.5.96 § 4 - all. n. 2 cit.)

§ 7 Traduzione dei detenuti “dissociati” e “collaboratori di giustizia”.

(cfr. circolare n. 3428/5878 del 21.5.96 § 5 - all. n.2 cit.)

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
SEGRETERIA GENERALE - SEZIONE VII

Appendice B
(alla circolare n. 3413/5863
del 19 marzo 1996)

Comunicazioni da effettuarsi in via ordinaria
per i diversi tipi di traduzione.

Relative modalità.

Per la disciplina di tale materia si rinvia alla:

- circolare n. 3418/5868 del 27 marzo 1996 - (All. 1)

- circolare n. 3423/5873 del 4 aprile 1996 - (All. 2)

—A—

Abiti civili
uso 40

Accesso
agli istituti penitenziari 41

Accompagnamento
alle località di imbarco 88
allo scalo ferroviario 80

Area Traduzioni e Piantonamenti. *Vedi* Linea gerarchica operativa

Armamento 21; 27; 38; 92

Armi
Custodia 41

Assistenza
agli scali aerei 94
agli scali marittimi 87

Attività ispettiva
Aree Traduzioni e Piantonamenti regionali 65
Modalità di espletamento 66
Nuclei locali. 65
Nuclei provinciali o Interprovinciali (ove istituiti). 65
Nucleo Centrale Coordinamento 64

Aule di giustizia. *Vedi* Particolari tipi di traduzione
incombenze del personale di P.P. 95

Automezzi
Controllo 75

—C—

Calendari. *Vedi* Traduzioni per ferrovia

Camere di sicurezza
presso scali ferroviari 79

Catene
Conservazione e controllo 45

Certificazione medica 28

Collaboratori di giustizia 100

Collegamenti 38

Comunicazioni 17
altre forze di Polizia 70
da parte dei responsabili dei N.T.P. riguardo traduzioni straordinarie 69
da parte Responsabili N.T.P. riguardo traduzioni periodiche 66
Realtive modalità 106

Controllo
carrozze cellulari 80

Coordinatori dei Nuclei T.P. locali
responsabilità e compiti 24

—D—

Decesso. *Vedi* anche Morte improvvisa
durante la traduzione 52

Dispositivi acustici
Prescrizioni su l'uso e la condotta di guida 77

Dispositivi luminosi di emergenza.
Prescrizioni su l'uso e la condotta di guida 77

Dissociati 100

Documentazione
traduzioni per via d'acqua 85

—E—

Effetti personali 28; 46; 84. *Vedi* Responsabilità e compiti del capo scorta

Entità 92

scorta traduzioni per ferrovia 82
scorta traduzioni via aerea 92

Entità della scorta. *Vedi* Traduzioni su strada

Equipaggiamento 21; 22; 27; 38; 92

—F—

Ferri di sicurezza
Conservazione e controllo 45

Fonti normative 18

—I—

Itinerario
traduzione 27; 46

—L—

Linea Gerarchica ed Operativa 14

Livello Centrale. *Vedi* Modello Organizzativo e funzionale

Livello Locale. *Vedi* Modello Organizzativo e funzionale

Livello Regionale. *Vedi* Modello Organizzativo e funzionale

Livello sub-Regionale
Provinciale o Interprovinciale. *Vedi* Modello Organizzativo e funzionale

—M—

Manette modulari individuali
Conservazione e controllo 45

Manette modulari multiple
Conservazione e controllo 45

Mezzi di trasporto 21

Mezzi di coercizione
Modalità di applicazione 43
Uso 42

Mezzi di trasporto 21; 91. *Vedi* Traduzioni su strada

Mezzi rotabili impiegati. *Vedi* Traduzioni per ferrovia

Misure
nei confronti dei traducendi 47
sicurezza particolari 90

misure di sicurezza particolari 90
traduzioni per ferrovia 82

Modalità operative. *Vedi* Traduzioni su strada

Modello Organizzativo e Funzionale 10

Morte improvvisa
durante la traduzione 56
durante traduzione a piedi 56
durante traduzione con automezzi del Corpo e dell'Amministrazione: 57
durante traduzione per ferrovia 57
durante traduzione per via aerea: 58
durante traduzione per via d'acqua: 58

—N—

Nucleo Centrale di Coordinamento del servizio Traduzioni e Piantonamenti 14

Nucleo Locale del servizio Traduzioni e Piantonamenti. *Vedi* Linea gerarchica ed operativa

Nucleo Provinciale o Interprovinciale. *Vedi* Linea gerarchica ed operativa

—O—

Ordine di traduzione 45; 46

NUOVO SCHEMA DI "MODELLO ORGANIZZATIVO"

Organizzazione

della traduzione 15

Organizzazione delle traduzioni. *Vedi* Traduzioni su strada

sanitari e strumentali 21

strumentali 22

—P—

Particolari tipi di traduzione

disposizioni 95

Perquisizione 28; 94

Personale 37

Pianificazione

delle traduzioni 16

Piantonamenti

flagranza nei procedimenti per direttissima innanzi al pretore 105

prosecuzione

traduzione su strada 85

—R—

Rapporti

con i detenuti o gli internati 41

Responsabile nucleo locale

compiti 15

Responsabilità

particolari personale P.P. 32

Responsabilità e compiti 29

dei coordinatori dei Nuclei T.P. locali 24

del capo scorta 29

Ricovero nei luoghi di cura 102

Ricovero urgente

"collaboratori di giustizia" 52

Riposo 90

—S—

Saluto 34

Scali

di imbarco 87

di sbarco 87

Scali marittimi

Assistenza 87

Scorta

armamento traduzioni via aerea 92

Entità 35. *Vedi* traduzioni per ferrovia

entità traduzioni per ferrovia 82

entità traduzioni via aerea 92

equipaggiamento via aerea 92

uniforme 39

Sistemazione

dei traducendi 75

del personale 75

traduzioni per ferrovia 82; 89

Sosta della traduzione

altre ipotesi 59

per esigenze sanitarie 58

Per pernottamento 59

prolungate a seguito di eventi vari 85

Supporti

sanitari 23

—T—

Traduzione

"collaboratori di giustizia" per ricoveri urgenti in luoghi esterni di cura 52

appartenenti alle Forze Armate ed alla Forze di Polizia 51

collettiva via mare 55

collettiva 52

collettiva per strada 52

collettiva su ferrovia 54

detenuti "dissociati" e "collaboratori di giustizia" 105

detenuti estradandi e/o estradati 104

detenuti militari 100

detenuti o internati di sesso femminile 49

detenuti o internati ecclesiastici 49

estradati ed estradandi 94

itinerario 46

minori 49

organizzazione 15

richiesta di 46

ristretti istituti pena militari 100

singola 55

termine 62

tipi di. *Vedi* Traduzioni per ferrovia

via mare

prosecuzione 86

traduzioni 23; 103

a mezzo natanti del Corpo 91

agli arresti domiciliari 50; 97

classificazioni 23

collettiva via aerea 55

con corrispondenza 23

da arresti domiciliari ad altri luoghi stabiliti da A.A.GG. 97

da arresti domiciliari ad istituti di pena 97

degli internati 105

detenuti "dissociati" e "collaboratori di giustizia" 100

detenuti ad "alta sicurezza" 48

detenuti o internati ammalati 50

dirette 23

facoltà di portare bambini 50

indirette 23

mezzo ferrovia 100; 104

notturne 24

per ferrovia 24; 78

per via aerea 24

per via d'acqua 24

periodiche 23

pianificazione 16

straordinarie 23

su strada 23; 70

su strada anche per località servite da ferrovia 73

traducendi sottoposti a particolare regime di

sorveglianza 48

via aerea 91

NUOVO SCHEMA DI “MODELLO ORGANIZZATIVO”

—U—

della scorta 39
uso abiti civili 40

Uniforme